



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE-GENERALE

AZIONE PER IL CLIMA

Diretorato B – Mercato del Carbonio Europeo e Internazionale

Linee guida n°7

relativa alla metodologia armonizzata per l'assegnazione gratuita delle quote ETS dopo il 2012

Linee Guida sui Nuovi Entranti e Chiusure

Versione finale rilasciata il 14 Settembre 2011 e aggiornata il 19 Giugno 2012

Contenuti

1	Introduzione	4
1.1	Stato delle linee guida	4
1.2	Ambito di applicazione delle linee guida della Decisione 2011/278/UE.....	4
1.3	Uso delle linee guida.....	6
1.4	Linee guida addizionali.....	6
1.5	Scopo di queste linee guida	6
2	Nuovi entranti: introduzione generale.....	8
3	Nuovi entranti - impianti “ex novo” ('greenfields')	9
	Avvio del funzionamento normale	9
3.1	9
3.2	Calcolo dell’assegnazione	10
3.2.1	Periodo precedente l’inizio del funzionamento normale	10
3.2.2	Periodo successivo l’inizio del funzionamento normale	11
3.2.3	Assegnazione finale totale.....	15
3.3	Procedure.....	15
3.4	Nuovi sottoimpianti	18
4	Nuovi entranti – ampliamento sostanziale della capacità	19
4.1	Definizione	19
4.2	Avvio del funzionamento a seguito di una modifica	21
4.3	Valutazione delle modifiche sostanziali.....	23
4.4	Calcolo dell’assegnazione	25
4.5	Procedure.....	29
5	Riduzione sostanziale della capacità	31
5.1	Definizione	31
5.2	Inizio delle attività a seguito della modifica	32
5.3	Valutazione delle modifiche sostanziali.....	33
5.4	Calcolo dell’assegnazione preliminare	34
5.5	Procedure.....	37
6	Cessazione delle attività (chiusura).....	40
6.1	Definizione	40
6.2	Calcolo dell’assegnazione	40
6.3	Procedure.....	41
7	Cessazione parziale delle attività	43
7.1	Definizione	43
7.2	Calcolo dell’assegnazione	47
7.3	Procedure.....	50
	ALLEGATO 1	52
1	Descrizione dei problemi.....	52
2	Come calcolare I fattori di correzione	55
2.1	Nuovi impianti (‘Greenfield plants’)	55
2.2	Cambiamenti sostanziali della capacità.....	56
3	Assegnazione per il cracking di vapore (articolo 11).....	57
4	Assegnazione per il cloruro di vinile monomero (articolo 12)	58

5	Flusso di calore tra impianti (articolo 13).....	58
6	Interscambiabilità combustibile/elettricità (articolo 14).....	59
7	Pasta di legno & Carta (articolo 10(7))	59

1 Introduzione

1.1 Stato delle linee guida

Queste linee guida fanno parte di un gruppo di documenti, che sono destinati a supportare gli Stati Membri, e le loro Autorità Competenti, nell'applicazione coerente all'interno dell'Unione della nuova metodologia di allocazione per la Fase III dell'EU ETS (post 2012), stabilita dalla Decisione della Commissione del 27 aprile 2011, n. 2011/278/CE riguardo "Norme transitorie per l'insieme dell'unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote ai sensi dell'art. 10 bis della Direttiva 2003/87/CE (**CIMs**) e lo sviluppo delle Misure Nazionali d'Implementazione (**NIMs**). Queste linee guida non rappresentano una posizione ufficiale della Commissione e non sono giuridicamente vincolanti.

Queste linee guida sono basate su un rapporto fornito da un consorzio di consulenti (Ecofys NL, Fraunhofer ISI, Entec). Questo tiene conto delle discussioni in sede dei diversi incontri del Gruppo Tecnico informale sui parametri di riferimento sotto il Working Group III del Climate Change Committee (CCC), così come i commenti scritti ricevuti dagli operatori interessati ed esperti degli Stati Membri. E' stato concordato che questo documento riflette l'opinione del Climate Change Committee, nella riunione del 14 settembre 2011.

Le linee guida *non* entrano nel dettaglio delle procedure che gli Stati Membri applicano per il rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. E' riconosciuto che l'approccio per fissare i limiti di impianto previsti per il rilascio dell'autorizzazione del rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra differisce tra i diversi Stati Membri.

1.2 Ambito di applicazione delle linee guida della Decisione 2011/278/UE

Nella Decisione 2011/278/UE sono identificati specifici argomenti che meritano ulteriori spiegazioni o indicazioni. Le linee guida sulla Decisione 2011/278/UE hanno lo scopo di affrontare questi argomenti nella maniera più chiara e specifica possibile. La Commissione ritiene necessario raggiungere il massimo livello di armonizzazione nell'applicazione del metodo di assegnazione in riferimento alla Fase III.

Le linee guida della Decisione 2011/278/UE mirano a raggiungere la massima coerenza nell'interpretazione della Decisione 2011/278/UE stessa, al fine di promuovere l'armonizzazione e prevenire possibili abusi o distorsioni della competizione all'interno della Comunità. La lista completa di questi documenti è riportata di seguito:

In particolare:

- Linee Guida n.1 – **linee guida “principi generali”**: offrono una panoramica generale del processo di assegnazione e descrivono i punti fondamentali della metodologia di assegnazione..
- Linee Guida n. 2 – **linee guida “metodologie di assegnazione”**: contengono la descrizione delle modalità di funzionamento della metodologia di assegnazione e le sue principali caratteristiche.
- Linee Guida n. 3 – **linee guida “raccolta dei dati”**: indicano quali dati dovranno essere presentati alle Autorità Competenti da parte degli operatori e la modalità di raccolta degli stessi. Riflettono la struttura del modulo per la raccolta dei dati fornito dalle Autorità Competenti.
- Linee Guida n. 4 – **linee guida “verifica dei dati”** relativi alle NIMs: descrivono il processo di verifica della raccolta dei dati riguardanti le misure di implementazione nazionale¹.
- Linee Guida n. 5 – **linee guida “rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”**: forniscono una descrizione della questione relativa al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e della sua incidenza sul calcolo delle assegnazioni gratuite.
- Linee Guida n. 6 – **linee guida “flussi termici tra impianti”**: illustrano la modalità di funzionamento delle metodologie di assegnazione in caso di trasferimento oltre i confini di un impianto.
- Linee Guida n. 7 – **linee guida “nuovi entranti e chiusure”**: questa guida mira a spiegare le metodologie di allocazione per i nuovi entranti e per gli impianti in chiusura.
- Linee Guida n. 8 – **linee guida “gas di processo e emissioni di processo del sottoimpianto”**: questa guida mira a spiegare le metodologie di allocazione riguardo le emissioni del processo del sottoimpianto, in particolare, il trattamento dei gas di processo.
- Linee Guida n. 9 – **linee guida “specificata per i settori”**: questa guida mira a fornire una dettagliata descrizione dei prodotti soggetti ad un parametro di riferimento di prodotto e dei limiti di sistema di ciascuno dei prodotti soggetti ad un parametro di riferimento di prodotto elencati all’interno della Decisione 2011/278/UE.

Questa lista di documenti è destinata a completare gli altri documenti d’orientamento forniti dalla Commissione Europea relativi alla Fase III dell’EU ETS, in particolare:

- Guida all’interpretazione dell’Allegato I della Direttiva EU ETS (escl. Aviazione),
e
- Guida all’identificazione dei produttori di energia elettrica.

Gli Articoli indicati in questo documento si riferiscono generalmente alla Direttiva EU ETS aggiornata ed alla Decisione 2011/278/UE

¹ Articolo 11 della Direttiva 2003/87/CE

1.3 Uso delle linee guida

Le linee guida forniscono chiarimenti riguardo la nuova metodologia di allocazione per la Fase III dell'EU ETS, a partire dal 2013: gli Stati Membri possono usare queste linee guida quando svolgono la raccolta dati in accordo con l'articolo 7 della Decisione 2011/278/UE al fine di definire la lista completa degli impianti così come per il calcolo delle allocazioni gratuite da determinare per le Misure nazionali d'Implementazione (NIMs) in accordo con l'articolo 11(1) e 11(2) della Direttiva 2003/87/CE nei casi previsti dalla sezione 1.5.

1.4 Linee guida aggiuntive

Assieme alle linee guida è previsto un supporto addizionale agli Stati Membri nella forma di un helpdesk telefonico e il sito della Commissione Europea, con la lista delle linee guida, FAQs e riferimenti utili:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm.

1.5 Scopo di queste linee guida

Queste linee guida forniscono all'Autorità Nazionale Competente la procedura per calcolare l'ammontare delle quote da assegnare a titolo gratuito nel caso di:

Sezione 3: Nuovi entranti – impianti “ex novo” ('greenfields')

- impianti “ex novo”: impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra e che abbiano individuato la data di avvio del funzionamento normale dopo il 30 giugno 2011
- Nuovi sottoimpianti in un impianto esistente.

Sezione 4: Nuovi entranti – ampliamento sostanziale della capacità

- Ampliamento sostanziale della capacità con avvio del funzionamento a seguito della modifica dopo il 30 giugno 2011;
- Ampliamento sostanziale della capacità con avvio del funzionamento a seguito della modifica prima del 30 giugno 2011, ma per la quale non è possibile individuare l'ampliamento sostanziale della capacità – ai sensi della metodologia descritta nella sezione 6.4 delle linee guida n.2 - prima del 30 settembre 2011;
- Nuovi entranti che hanno ottenuto tutte le autorizzazioni prima del 30 giugno 2011 e per i quali non è stato possibile individuare la capacità installata iniziale – ai sensi della metodologia descritta nelle sezioni 5 e 6.3 delle linee guida n. 2 - prima del 30 settembre 2011. Tali impianti dovrebbero ricevere un'assegnazione di quote a titolo gratuito con la stessa metodologia individuata per l'ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011;

Sezione 5: Riduzione sostanziale della capacità

- Riduzione sostanziale della capacità con avvio del funzionamento a seguito della modifica dopo il 30 giugno 2011;
- Riduzione sostanziale della capacità con avvio del funzionamento a seguito della modifica prima del 30 giugno 2011, ma per il quale non è stato possibile individuare la riduzione sostanziale della capacità – ai sensi della metodologia descritta nella sezione 6.4 delle linee guida n. 2 - prima del 30 settembre 2011;

Sezione 6: Cessazione delle attività

Sezione 7: Cessazione parziale delle attività

Lo scopo di queste linee guida é di fornire le definizioni e le regole per l'assegnazione che saranno applicate oltre alle procedure da seguire in ognuno dei casi. Questo documento si basa sul Capo IV della Decisione 2011/278/UE, ed è assicurata la coerenza con quanto riportato nelle altre linee guida.

Dato il livello di dettaglio necessario, procedure specifiche per l'applicazione della Riserva Nuovi Entranti (NER), così come i moduli elettronici che dovranno essere utilizzati, tempi per la loro presentazione e approvazione, saranno indicati in futuri documenti di supporto elaborati dalla Commissione. L'accesso alla riserva per i nuovi entranti è basato sul principio "primo arrivato, primo servito", basato sulla data di notifica della presentazione della documentazione, completa e verificata, per il calcolo dell'assegnazione da parte dell'Autorità Nazionale Competente alla Commissione. La Commissione accetterà solamente documentazioni complete e verificate e respingerà quelle incomplete o inesatte.

2 Nuovi entranti: introduzione generale

L' art. 3(h) della Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE definisce come nuovo entrante:

- *l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011,*
- *l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'art. 24 paragrafi 1 o 2 o ,*
O
- *l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'art. 24 paragrafi 1 o 2, che ha avuto un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione.*

Questo significa che un nuovo entrante può essere individuato in uno dei seguenti casi:

- Nuovi impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra dopo il 30 giugno 2011. Questa categoria comprende impianti:
 - Che entrano nel campo di applicazione per la prima volta, ricevendo un'autorizzazione dopo il 30 giugno 2011;
 - Che rientrano nel campo di applicazione dopo aver cessato il funzionamento in base alla definizione di cessazione delle attività, ricevendo la nuova autorizzazione dopo il 30 giugno 2011 (vedere la sezione 6).
- Ampliamento sostanziale della capacità rispetto all'esistente dopo il 30 giugno 2011. Questi ampliamenti della capacità possono essere il risultato di una modifica fisica avvenuta prima del 30 giugno 2011, ma dopo il 1 gennaio 2005, purché l'ampliamento sostanziale della capacità non sia stato considerato per il calcolo dell'assegnazione di quote a titolo gratuito, cioè che non sia già stata presa in considerazione per un ampliamento significativo della capacità. Gli ampliamenti della capacità sono discussi nella sezione 4.

Le sezioni seguenti affronteranno separatamente questi due casi.

3 Nuovi entranti - impianti “ex novo” ('greenfields')

Questa sezione fornisce le indicazioni sulle regole di assegnazione che si applicano agli impianti autorizzati e che hanno individuato il loro funzionamento normale dopo il 30 giugno 2011. Inoltre, contiene le procedure che dovranno essere seguite.

3.1 Avvio del funzionamento normale

La determinazione della data relativa all’“avvio del funzionamento normale” è necessaria per individuare una data precisa dalla quale si possono applicare le “normali” regole per l’assegnazione di quote a titolo gratuito (basate sulla capacità). Inoltre, come previsto dall’art. 17 paragrafo 1 della Decisione 2011/278/UE, può essere calcolato un quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito per un nuovo entrante una volta che l’impianto ha iniziato il funzionamento normale. Comunque, la data di “avvio del funzionamento normale” non ha alcun effetto diretto sull’assegnazione, ma solo un effetto indiretto.

La data relativa all’“avvio del funzionamento normale” è definita come il primo giorno del primo periodo continuativo di 90 giorni durante il quale il livello di attività (AL) del primo sottoimpianto dell’impianto sia almeno il 40% della capacità di progetto.

$$\left(\frac{AL}{C_{design}} \right)_{90 \text{ days period}} \geq 0.4$$

Il livello di attività dovrebbe essere calcolato sommando il livello di attività totale nel periodo di 90 giorni e dividendolo per la capacità giornaliera del sottoimpianto moltiplicata per 90. Il livello di attività non deve raggiungere la soglia del 40% durante ogni giorno del periodo dei 90 giorni.

$$\left(\frac{AL}{C_{design}} \right)_{90 \text{ days period}} = \frac{\text{Accumulated activity level over 90 days period}}{C_{design} \left(\frac{90}{365} \right)}$$

La capacità di progetto giornaliera deve essere calcolata sulla base di documenti di progetto e sui valori di prestazione garantiti dal fornitore. Documenti pertinenti potrebbero essere report che integrano il progetto, schede tecniche e valori di performance garantiti.

Il periodo di 90 giorni continuativi deve essere inteso come un periodo di 90 giorni consecutivi nel quale il sottoimpianto abbia operato ogni giorno. Nel caso in cui il regolare ciclo di produzione del settore non preveda periodi continuativi di 90 giorni,

vengono sommati i cicli di produzione specifici del settore fino al raggiungimento di tale periodo di 90 giorni.

Esempio: Un impianto opera normalmente per 5 giorni a settimana. In questo caso, il periodo di 90 giorni è composto da 18 cicli di 5 giorni ognuno.

Esempio: Un impianto opera normalmente per 6 mesi. In questo caso, il periodo di 90 giorni può essere individuato durante i 6 mesi di attività oppure può essere composto da due periodi separati dai 6 mesi di inattività.

Esempio: Un impianto produce lotti di un prodotto con oggetto di parametro di riferimento di prodotto. Il processo per la produzione di un lotto dura 2 giorni. Dopo ogni ciclo, la linea di produzione necessita di essere pulita, ed è necessario fermare la produzione. In questo caso, il periodo di 90 giorni è individuato da cicli di 2 giorni.

Esempio: Un impianto contiene una fornace che produce sia flaconi di vetro colorato che incolore. Entrambi i prodotti sono coperti da un parametro di riferimento di prodotto. La data di inizio del funzionamento normale è determinata dal caso che si verifica la prima tra le seguenti circostanze:

- Per il sottoimpianto oggetto di parametro di riferimento "flaconi di vetro colorato", portando in conto solamente i giorni nel quale l'impianto ha prodotto questo tipo di flaconi.
- Per il sottoimpianto oggetto di parametro di riferimento "flaconi di vetro incolore", portando in conto solamente i giorni nel quale l'impianto ha prodotto questo tipo di flaconi.

La data più recente determina l'inizio del funzionamento normale per l'intera impianto. Il sottoimpianto che parte dopo dovrebbe essere considerata come un nuovo sottoimpianto e deve essere trattato come un'estensione della capacità (vedere la sezione 4).

Ai sensi dell'art. 8 della Decisione 2011/278/UE, la data di inizio del funzionamento normale deve essere verificata da un verificatore indipendente ed approvata dall'Autorità Nazionale Competente.

3.2 Calcolo dell'assegnazione

3.2.1 Periodo precedente l'inizio del funzionamento normale

Per il periodo precedente l'inizio del funzionamento normale, il calcolo preliminare dell'assegnazione è basato sulle emissioni storiche verificate in maniera indipendente:

$$F_{inst}^0(k) = [Em_{Total}(k) - Em_{Elec}(k)] * CLEF(k)$$

con,

k Anno successivo al 2012.

$F_{inst}^0(k)$: Assegnazione preliminare nel periodo precedente l'anno k di inizio del funzionamento normale

$Em_{Total}(k)$	Emissioni verificate in maniera indipendente nel periodo precedente l'anno k di inizio del funzionamento normale
$Em_{Elec}(k)$	Emissioni relative alla produzione di elettricità verificate in maniera indipendente nel periodo precedente l'anno k di inizio del funzionamento normale
$CLEF(k)$	Fattore di esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell'anno K del 'primo' sottoimpianto dell'impianto che ha raggiunto la data dell'inizio del funzionamento normale.

Prima di poter procedere all'assegnazione in relazione alle emissioni relative al periodo precedente l'inizio del funzionamento normale, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- L'impianto deve essere operativo
- L'impianto deve avere tutte le autorizzazioni
- Dovrà essere presente un piano di monitoraggio approvato dall'Autorità Nazionale Competente
- Le emissioni dell'impianto devono essere monitorate, verificate da un organismo indipendente e comunicate all'Autorità Nazionale Competente secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio (ciò dovrebbe essere fatto indipendentemente dalla comunicazione annuale delle emissioni).

Viste le scadenze annuali del sistema ETS, ciò implica che, in pratica, un impianto dovrebbe restituire quote di emissione prima di aver ricevuto alcuna assegnazione a titolo gratuito.

3.2.2 Periodo successivo l'inizio del funzionamento normale

Per la fase successiva l'inizio del funzionamento normale, l'assegnazione preliminare dovrebbe essere calcolata seguendo un approccio graduale:

1. Individuare i sottoimpianti
2. Calcolare la capacità iniziale di ogni sottoimpianto
3. Calcolare il livello di attività di ogni sottoimpianto
4. Calcolare l'assegnazione preliminare di ogni sottoimpianto
5. Calcolare l'assegnazione preliminare dell'impianto

Passo 1: Individuazione dei sottoimpianti

La sezione 2 delle linee guida n. 2 spiega come suddividere un nuovo impianto in sottoimpianti. Lo stesso approccio dovrebbe essere seguito per i nuovi entranti.

Passo 2: Calcolo della capacità iniziale

Gli operatori devono basare la capacità iniziale sui due mesi di maggior attività durante il periodo di 90 giorni consecutivi dopo l'inizio del funzionamento normale, ai sensi dell'art. 17 (4) della Decisione 2011/278/UE.³

E' importante sottolineare che la capacità iniziale dovrebbe essere calcolata prendendo in riferimento anche i giorni di non operatività poiché è necessario che sia coerente con il calcolo della capacità installata iniziale, che è basata su volumi di produzione mensili senza correzioni o modifiche (per i nuovi entranti vedere le linee guida n. 2, sezione 5).

Esempio

La data di inizio del funzionamento normale è il 15 marzo. La capacità iniziale dovrebbe essere basata su:

- I due giorni di maggior attività durante i 90 giorni a partire dal 15 marzo compreso
- I due mesi di maggior attività nei mesi di aprile e maggio

In generale la capacità è "annualizzata" riferendosi ai livelli medio di attività nei due mesi con il più alto livello di attività moltiplicato per 12.

La tabella seguente fornisce una visione delle differenti unità di misura applicabili ai livelli di attività e di conseguenza alla capacità dei diversi tipi di sottoimpianti.

Tipo di sottoimpianto	Unità di misura applicabile per livello di attività/capacità
Sottoimpianto con parametro di riferimento di prodotto	Unità di misura della produzione specifiche per settore, come riportato nelle linee guida n. 9
Sottoimpianto con parametro di riferimento di calore	TJ di calore
Sottoimpianto con parametro di riferimento di combustibili	TJ di combustibile
Sottoimpianto con emissioni di processo	tCO ₂ -eq. di emissioni di processo ¹

¹ Sottoimpianti con emissioni di processo devono essere intesi come sottoimpianti con emissioni di processo come definiti all'art. 3(h) della Decisione 2011/278/UE. Le emissioni di processo in questo contesto non sono definite come nelle linee guida per il monitoraggio. Vedere le linee guida n. 8 sulle emissioni di processo e sui gas di scarico per ulteriori indicazioni sulla definizione riportata all'art. 3(h) della Decisione 2011/278/UE.

Tutte le capacità debbono essere verificate in maniera indipendente come previsto dall'art. 8 della Decisione 2011/278/UE. Per ulteriori chiarimenti consultare le linee guida n. 4.

La Decisione 2011/278/UE non prevede il calcolo delle capacità iniziali basate su prove sperimentali al fine dell'assegnazione con le regole per i nuovi entranti.

³ Per i sottoimpianti di riserva o di standby o per impianti stagionali, il periodo al quale si riferisce la capacità dovrebbe essere basato solamente sui mesi nel quale il sottoimpianto è stato operativo. I mesi di fermo dovrebbero essere ignorati.

Dall'art. 17(4) della Decisione 2011/278/UE si evidenzia come deve essere calcolata la capacità installata iniziale "...conformemente alla metodologia indicata all'art. 7(3)...". Ciò si riferisce solamente alla metodologia per il calcolo della capacità, non per l'intero paragrafo (incluso 2005-2008). Quindi, la capacità è individuata dai volumi dei 2 mesi di maggior produzione nel periodo di riferimento e non su verifiche sperimentali ad eccezione di casi di forza maggiore (quando tutti i dati sono andati perduti).

Passo 3: Calcolo del livello di attività

Il livello di attività di un impianto dovrà essere coerente con il livello di attività del primo sottoimpianto che inizia le operazioni nell'impianto. E' calcolato moltiplicando la capacità iniziale del sottoimpianto rilevante per il fattore di utilizzo standard o per il fattore di utilizzo rilevante:

Tipo di sottoimpianto	Livello di attività
Sottoimpianto con parametro di riferimento di prodotto	Capacità Iniziale x Fattore di utilizzo Standard (SCUF)
Sottoimpianto con parametro di riferimento di calore	Capacità Iniziale x Fattore di utilizzo Rilevante (RCUF)
Sottoimpianto con parametro di riferimento di combustibili	Capacità Iniziale x Fattore di utilizzo Rilevante (RCUF)
Sottoimpianto con emissioni di processo	Capacità Iniziale x Fattore di utilizzo Rilevante (RCUF)

I fattori di utilizzo standard (SCUF) saranno calcolati dalla Commissione basandosi sui dati forniti dagli Stati Membri nelle loro NIMs. La Commissione calcolerà uno SCUF per ogni tipo di sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. Gli SCUF saranno basati sull'80esimo percentile della media della dei fattori di utilizzo annuale per tutti gli impianti che producono il prodotto considerato.

I fattori di utilizzo rilevante (RCUF) saranno calcolati dalle Autorità Nazionali Competenti per ogni sottoimpianto per il quale questo è rilevante. Al fine di poter permettere il calcolo degli RCUFs, l'operatore dovrà fornire le seguenti informazioni:

- RCUF suggerito dall'operatore come percentuale della capacità iniziale
- Informazioni sul funzionamento normale previsto per l'impianto, la manutenzione, il normale ciclo produttivo
- Tecniche efficienti di consumo di energia e di emissioni di gas ad effetto serra che potrebbero essere utilizzate e influenzare la capacità d'utilizzo.
- La capacità di utilizzo tipica del settore di riferimento.

Tutti i dati trasmessi devono essere motivati e verificati. Informazioni in merito al calcolo del RCUF sono contenute nella Sezione 6.3 delle linee guida n. 2 sulle metodologie d'assegnazione.

Passo 4: Calcolo dell'assegnazione preliminare

L'assegnazione preliminare è calcolata moltiplicando il livello di attività (AL) per il parametro di riferimento e per il fattore del rischio di rilocalizzazione delle emissioni (CLEF) per l'anno k .

Tipo di sottoimpianto	Assegnazione preliminare
Sottoimpianto con parametro di riferimento di prodotto	Parametro di riferimento di prodotto rilevante (EUA/unità di prodotto) x AL (unità di produzione) x CLEF(k) ¹
Sottoimpianto con parametro di riferimento di calore ²	Parametro di riferimento di calore (62.3 EUA/TJ calore) x AL (TJ calore) x CLEF(k)
Sottoimpianto con parametro di riferimento di combustibili	Parametro di riferimento di combustibile (56.1 EUA/TJ combustibile) x AL (TJ combustibile) x CLEF(k)
Sottoimpianto con emissioni di processo	0.97 EUA/tCO ₂ -emissioni di processo eq. x AL (tCO ₂ - emissioni di processo eq) x CLEF(k)

¹ Per alcuni sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, il calcolo dell'assegnazione preliminare potrebbe includere ulteriori correzioni. Questo è il caso del sottoimpianto steam cracker, sottoimpianti VMC e tutti i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto che tengono conto dell'intercambiabilità combustibile-elettricità. Per quest'ultimi, la correzione dovuta all'intercambiabilità dovrebbe riferirsi allo stesso periodo della nuova capacità. Nel caso di importazione di calore da impianti non rientranti in ETS, potrebbe essere necessaria una correzione (Vedere le linee guida num. 6 per i dettagli).

² La metodologia speciale per il calcolo del calore esportato per usi domestici (vedere linee guida 6) non è applicabile per i nuovi entranti.

Passo 5: Calcolo dell'assegnazione preliminare totale per l'impianto

L'assegnazione preliminare per l'impianto nel rispetto del periodo dopo l'inizio del funzionamento normale è la somma delle assegnazioni preliminari di tutti i sottoimpianti, se più di un sottoimpianto ha iniziato il funzionamento nello stesso periodo:

$$F_{inst}^1(k) = \sum_i F_{sub-inst}^i(k)$$

dove,

k Anno dopo il 2012

$F_{inst}^1(k)$ Assegnazione preliminare nel rispetto del periodo successivo l'inizio del funzionamento normale nell'anno k

$F_{sub-inst}^i$ Assegnazione per il sottoimpianto i

Nell'anno solare nel quale l'inizio del funzionamento normale ha avuto inizio, l'assegnazione preliminare per il periodo successivo l'inizio del funzionamento normale sarà:

$$F_{inst}^1(k) = \sum_i F_{sub-inst}^i(k) \times \frac{d_{StartOfNormalOperation}}{365}$$

dove,

$d_{StartOfNormalOperation}$: Numero di giorni dopo l'inizio del funzionamento normale nel quale questo si è verificato.

3.2.3 Assegnazione finale totale

L'assegnazione preliminare annuale totale per l'impianto è la somma delle assegnazioni calcolate secondo le regole per il periodo precedente e successivo la data dell'inizio del funzionamento normale.

$$F_{inst}(k) = F_{inst}^0(k) + F_{inst}^1(k)$$

dove,

$F_{inst}^0(k)$: Assegnazione preliminare per l'impianto per il periodo precedente l'inizio del funzionamento normale per l'anno k

$F_{inst}^1(k)$ Assegnazione preliminare per l'impianto per il periodo successivo l'inizio del funzionamento normale per l'anno k

$F_{inst}(k)$ Assegnazione preliminare per l'impianto per l'anno k

In linea con l'art. 19(5) della Decisione 2011/278/UE, l'assegnazione risultante nell'anno k per ogni anno dovrebbe essere moltiplicata per il fattore di riduzione lineare per calcolare l'ammontare finale delle quote assegnate a titolo gratuito per l'impianto:

$$F_{inst}^{final}(k) = F_{inst}(k) * LRF(k)$$

Dove,

k Anno successivo al 2012

$F_{inst}^{final}(k)$ Assegnazione finale totale per l'impianto per l'anno k

$F_{inst}(k)$ Assegnazione preliminare totale per l'impianto per l'anno k

$LRF(k)$ Fattore di riduzione lineare (vedere tabella seguente)


Anno	Fattore di riduzione Lineare
2013	1.0000
2014	0.9826
2015	0.9652
2016	0.9478
2017	0.9304
2018	0.9130
2019	0.8956
2020	0.8782

3.3 Procedure

In Fig.1 è riportato un quadro generale per l'assegnazione ai nuovi entranti – impianti "ex novo" ('greenfields').

Ulteriori dettagli sulla tempistica e sulla documentazione che farà parte della domanda, il modulo da utilizzare, oltre alle procedure dettagliate sulla gestione delle applicazioni saranno forniti dalla Commissione.

Fig. 1. Procedura per l'assegnazione ai nuovi entranti – nuovi impianti ('greenfields').



3.4 Nuovi sottoimpianti

Dopo la data relativa all'“avvio del funzionamento normale”, che è il primo giorno del primo periodo continuativo di 90 giorni durante il quale il livello di attività (AL) del primo sottoimpianto nell'impianto è almeno il 40% della capacità di progetto, specialmente nel caso di nuovi impianti (greenfield), è possibile che uno o altri sottoimpianti inizino la loro attività.

Nuovi sottoimpianti derivati da cambiamenti fisici sono trattati come aumenti della capacità dell'impianto (vedere la sez. num. 4).

Dato che la capacità di un sottoimpianto passa da '0' ad un valore positivo, questi cambiamenti superano sempre la soglia di capacità indicata al paragrafo 4.3 per essere classificati come aumenti sostanziali della capacità, dando così diritto all'accesso alla Riserva Nuovi Entranti (NER).

4 Nuovi entranti – ampliamento sostanziale della capacità

Aggiustamenti sull'assegnazione per ampliamenti sostanziali ai sensi delle regole per i nuovi entranti possono essere effettuati solo se:

- L'ampliamento sostanziale della capacità è successivo al 30 giugno 2011
- O
- L'ampliamento sostanziale della capacità è precedente al 30 giugno 2011, ma la capacità aggiunta non può essere individuata in tempo per i cambiamenti da prendere in considerazione precedentemente usando la procedura descritta nella sezione 6.4 delle linee guida num.2. Come regola generale, questo dovrebbe essere il caso della capacità aggiunta che non può essere individuata prima del 30 Settembre 2011.
- O
- Un nuovo entrante ottiene tutte le autorizzazioni prima del 30 Giugno 2011, ma l'inizio del funzionamento normale è successivo al 30 Giugno 2011.

4.1 Definizione

Ampliamento sostanziale della capacità ricade nella definizione di nuovo entrante (vedere sez. 2).

La definizione di ampliamento sostanziale della capacità è riportata all'art. 3(i) della Decisione 2011/278/UE. In breve, un sottoimpianto ha un ampliamento sostanziale della capacità se:

- *Uno o più cambiamenti fisici hanno portato ad un incremento della capacità produttiva di almeno il 10%*
- O
- *Uno o più cambiamenti fisici hanno portato ad un incremento dell'assegnazione di almeno 50.000 quote all'anno e la differenza rappresenta almeno il 5% dell'assegnazione totale calcolate senza considerare la variazione fisica.*

Come riportato al paragrafo 3.4, nuovi sottoimpianti che iniziano il funzionamento normale successivamente l'inizio del funzionamento normale dell'impianto in questione e che sono il risultato di una modifica fisica sono trattati come ampliamento sostanziale della capacità. Nuovi sottoimpianti che non sono il risultato di una modifica fisica, non possono essere trattati come ampliamento sostanziale della capacità.

Un fattore comune ad entrambi i casi riportati è il fatto che sia intervenuta una 'modifica fisica' nell'impianto.

Per la definizione di ampliamenti/riduzioni sostanziali della capacità, tali cambiamenti fisici devono essere intesi come modifiche ai processi produttivi ed all'attrezzatura necessaria, e le restanti parti della definizione dovrebbero essere interpretate come:

1. La condizione necessaria è la *natura fisica* della variazione avvenuta alla configurazione tecnica ed al funzionamento. Ne consegue che si esclude qualsiasi modifica di natura puramente organizzativa od operativa (es. prolungamento dell'orario giornaliero di attività, maggiore velocità del forno rotante, applicazione di nuovi *software* per il controllo dei processi, variazioni dei parametri principali, come la pressione e la temperatura).
2. L'*impatto* della variazione fisica sulla *configurazione tecnica e il funzionamento* costituisce la condizione sufficiente. Qualsiasi modifica fisica che non comporti tale impatto (es. la riverniciatura della parte esterna di un forno) non rientra in tale caso, in quanto è necessaria una relazione di causalità evidente tra la modifica o le modifiche fisiche e la variazione di capacità. In altri termini, soltanto le modifiche fisiche che consentono variazioni del flusso potrebbero comportare una variazione sostanziale della capacità.
3. Inoltre, la mera sostituzione di una linea di produzione non può essere presa in considerazione nel contesto della definizione di ampliamenti sostanziali della capacità. Ciò comprende la sostituzione di parti della linea di produzione che non comportano conseguenze ai fini della configurazione tecnica e del funzionamento (es. la sostituzione di un preriscaldatore con le stesse prestazioni). Tuttavia, l'eventuale aumento del flusso massimo della linea di produzione dopo la sostituzione, in teoria potrebbe costituire una modifica fisica tale da comportare un ampliamento sostanziale della capacità (a condizione che vengano soddisfatti i criteri quantitativi previsti).

Inoltre, saranno applicati tutti gli altri elementi riportati nelle linee guida num. 2, sezione 6.4, pagg. 40-42.

La rimozione dei colli di bottiglia potrebbe comportare un ampliamento sostanziale della capacità se:

- Il processo di sbottigliamento riguarda una o più modifiche fisiche: variazioni del ciclo di produzione delle macchine o una pianificazione della produzione da sole non potranno condurre ad una variazione sostanziale (vedere passo 1a nella sezione 6.4 delle linee guida num.2 per maggiori chiarimenti sul cambiamento fisico).
- Il cambiamento/i fisico/i porta ad un ampliamento del livello di attività del sottoimpianto rilevante (passo 1a nella sezione 6.4 delle linee guida num.2 sulla necessità di correlazione tra cambiamento fisico e cambiamento della capacità).
- L'attuale livello di attività del sottoimpianto rilevante è considerato aumentato sufficientemente se si verifica una delle due soglie precedenti.

Un sottoimpianto con oggetto di parametro di riferimento di calore può avere un ampliamento sostanziale della capacità se:

- Dopo una o più modifiche fisiche alle apparecchiature che producono il calore, l'aumentata esportazione di calore a consumatori non-ETS consenta al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore di soddisfare uno dei due criteri qualitativi riportati in precedenza o
- Dopo una o più modifiche fisiche alle apparecchiature che consumano il calore (all'interno dell'impianto), l'accresciuto consumo di calore consenta al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore di soddisfare uno dei due criteri qualitativi riportati in precedenza.

Indicazioni sulla definizione ed identificazione di ampliamento sostanziale della capacità sono riportate nelle linee guida num.2, sez. 6.4, passo 1.

Esempio di un impianto interessata da un ampliamento sostanziale della capacità

Un impianto produce un prodotto interessato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di prodotto e non ha altri sottoimpianti al di fuori di questo. Nel 2016, l'impianto realizza un cambiamento fisico che permette di fornire il calore in eccesso ad una vicina piscina. Il calore ceduto alla piscina costituisce un'esportazione di calore ad un'entità non-ETS che dovrebbe essere interessata dalla presenza di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore. Questo nuovo sottoimpianto è il risultato di una modifica fisica e quindi dovrebbe essere trattata come un ampliamento sostanziale della capacità e ricevere un'assegnazione di quote a titolo gratuito.

Esempio di una modifica che non è un ampliamento sostanziale della capacità

Un produttore di mattoni a faccia vista non ha altri sottoimpianti oltre il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. Nel 2014, l'impianto inizia a produrre mattoni per pavimentazione senza alcuna modifica fisica al sottoimpianto. I mattoni per pavimentazione non rientrano nella definizione di sottoimpianto per la produzione di mattoni a faccia vista. Di conseguenza, la produzione di mattoni per pavimentazione non è ricompresa nel sottoimpianto per la produzione di mattoni a faccia vista. Poiché non vi è alcuna modifica fisica, l'inizio della produzione di mattoni per pavimentazione non può essere considerata un ampliamento sostanziale della capacità, e non potrà ricevere alcuna assegnazione. Se l'inizio della produzione di produzione di mattoni per pavimentazione porta ad un decremento del livello di attività della produzione dei mattoni a faccia vista, potrebbe invece configurarsi una cessazione parziale (vedere sezione 6)

Esempio di una modifica che non è un aumento significativo della capacità poiché non è il risultato di una modifica fisica.

L'impianto ETS A contiene un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore che copre i consumi interni. Inoltre, trasferisce calore all'impianto ETS B. Entrambi gli impianti non sono esposti al rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'impianto B esce dal sistema ETS. L'impianto A non riceverà quote per questo cambiamento. Sebbene il livello di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore aumenterebbe, questo non è il risultato di una modifica fisica.

4.2 Avvio del funzionamento a seguito di una modifica

Come descritto nelle linee guida num.2, la data relativa all'"avvio del funzionamento a seguito di una modifica" è definito come il primo giorno del primo periodo continuativo di 90 giorni nel corso del quale il livello di attività relativo alla capacità

aggiunta (AL_{added}) - totale del periodo di 90 giorni-, sia almeno il 40% della capacità di progetto aggiunta ($C_{added,design}$).

$$\left(\frac{AL_{added}}{C_{added,design}} \right)_{90 \text{ days period}} \geq 0.4$$

Il livello di attività dovrebbe essere calcolato sommando il livello di attività totale nel periodo di 90 giorni e dividendolo per la capacità giornaliera del sottoimpianto moltiplicata per 90. Il livello di attività non deve raggiungere la soglia del 40% durante ogni giorno del periodo dei 90 giorni.

$$\left(\frac{AL_{added}}{C_{added,design}} \right)_{90 \text{ days period}} = \frac{\text{Accumulated activity level of added capacity over 90 days period}}{C_{added,design} \left(\frac{90}{365} \right)}$$

Al fine di individuare la data di avvio del funzionamento a seguito della modifica, l'operatore dovrebbe determinare i dati di attività della capacità di progetto aggiunta su base giornaliera.

- Laddove possibile, il livello di attività sarà basato sulla capacità fisicamente aggiunta: ad esempio, quando l'ampliamento della capacità consiste in una nuova linea di produzione, il livello di attività relativo alla capacità aggiunta sarà la produzione della nuova linea di produzione.
- Alcuni ampliamenti di capacità consistono in modifiche delle attrezzature esistenti. Potrebbe risultare difficile per l'operatore dimostrare i dati del livello di attività richiesti relativi alla sola capacità di progetto aggiunta. In questi casi il livello di attività, relativo alla capacità aggiunta, è determinato sottraendo al livello di attività del sottoimpianto considerato (AL_{total}) il valore medio del livello di attività negli anni solari (non precedenti il 2005) precedenti alla modifica fisica.

La capacità di progetto deve essere calcolata sulla base di documentazione tecnica e su valori garantiti dal fornitore. Documenti rilevanti possono essere relazioni tecniche che accompagnano il progetto, schede tecniche, garanzie dei massimi valori di prestazione.

Il periodo continuativo di 90 giorni deve essere inteso come un periodo continuativo di 90 giorni nel quale il sottoimpianto che ha avuto una modifica fisica è stato operativo tutti i giorni. Nel caso in cui il normale ciclo di produzione del settore non preveda un periodo di 90 giorni continuativi, si procede alla somma dei giorni di produzione del prodotto fino a raggiungere i 90 giorni.

Per nuovi entranti che hanno ottenuto tutte le autorizzazioni rilevanti prima del 30 Giugno 2011, ma che hanno l'inizio del funzionamento normale dopo tale data, l'inizio del funzionamento normale (vedere sezione 3.1) dovrebbe essere considerato come l'inizio del funzionamento a seguito della modifica.

L'inizio del funzionamento a seguito della modifica deve essere verificato da un verificatore indipendente.

Esempio: un sottoimpianto che ha avuto un cambiamento significativo opera normalmente 5 giorni a settimana. In questo caso, il periodo continuativo di 90 giorni è dato da 18 cicli di 5 giorni.

Esempio: un sottoimpianto che ha avuto un cambiamento significativo opera normalmente per metà anno. In questo caso, il periodo di 90 giorni continuativi potrebbe essere individuato durante l'anno di lavoro, oppure in due parti separate da metà anno di inattività.

4.3 Valutazione delle modifiche sostanziali

La definizione di ampliamento sostanziale della capacità (vedere sezione 4.1) contiene due criteri quantitativi. Questa sezione descrive come questi criteri dovrebbero essere usati per valutare se una modifica fisica può essere considerata come 'sostanziale'.

Ci si riferisca alle linee guida num. 2 per la definizione di una modifica fisica o per la relazione tra modifica fisica e modifica della capacità. I nuovi sottoimpianti saranno trattati come modifiche sostanziali.

Criterio dell'incremento del 10% della capacità

Nel rispetto dell'incremento del 10% della capacità ai sensi dell'art.3 (i) della Decisione 2011/278/UE⁴, è necessario che si verifichi il seguente requisito per reputare una modifica fisica 'sostanziale':

$$\frac{C_{new}}{C_{initial}} \geq 1.10$$

dove,

$C_{initial}$: capacità installata iniziale dopo il precedente cambiamento sostanziale usato per il calcolo dell'assegnazione modificata o, se questo non è applicabile, dovrebbe essere la media dei due mesi di maggior produzione nel periodo tra il 1 gennaio 2005 e 31 dicembre 2008. Per impianti che sono stati operativi meno di due anni solari fino al 30 Giugno 2011, la capacità installata iniziale dovrebbe essere quella usata per il calcolo il livello storico di attività dell'impianto interessata (vedere art. 9 (6) della Decisione 2011/278/UE).

C_{new} : la nuova capacità corrispondente alla media dei 2 mesi in cui si sono registrati i più alti livelli di attività mensile nell'arco dei primi 6 mesi

⁴ "ampliamento sostanziale della capacità" significa un aumento significativo della capacità installata iniziale del sottoimpianto nel quale ... il sottoimpianto può funzionare con una capacità superiore di almeno il 10% rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica.

successivi all'inizio delle attività modificata, la quale definisce la capacità del sottoimpianto in seguito alla variazione.

Esempio

L'inizio delle attività dopo la modifica è il 15 Marzo. La nuova capacità dovrebbe essere calcolata considerando i livelli di attività 2 mesi di maggiore produzione nel periodo tra aprile e settembre.

Tutte le capacità devono essere verificate da un verificatore indipendente, ai sensi dell'art. 8 della Decisione 2011/278/UE. Per ulteriori chiarimenti sulle verifiche vedere le linee guida num. 4. La capacità iniziale, nuova o ridotta utilizzata per l'assegnazione di quote per il cambiamento di capacità non dovrà mai essere calcolata con prove sperimentali ad esclusione di cause di forza maggiore (quando tutti i dati sono andati perduti).

Criterio delle 50.000 quote/5%

Dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti affinché si verifichi un cambiamento sostanziale della capacità che comporti una modifica dell'assegnazione al sottoimpianto di almeno 50.000 quote assegnate a titolo gratuito e che la differenza rappresenti almeno il 5% del numero di quote calcolate non considerando la modifica fisica⁵

$$F_{added} > 50000$$

$$\frac{F_{added}}{F_{Initial}} \geq 0.05$$

dove,

F_{added} Assegnazione preliminare per la capacità aggiunta del sottoimpianto senza considerare il fattore di rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (vedere sezione 4.4, passi da 1 a 3; nel passo 3 il CLEF non dovrebbe essere considerato)

$F_{Initial}$ L'assegnazione preliminare iniziale per il sottoimpianto nel caso in cui la capacità aggiunta fosse ignorata, senza considerare il fattore di rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Esempio di una modifica fisica che non è significativa

Un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore produce vapore da due generatori da 30 MW. Uno dei generatori di vapore è interessato da un aumento della capacità di produzione di vapore del 12% rientrante nei confini del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore. La modifica della capacità non dovrebbe dare origine a più di 50.000 quote aggiuntive.

In questo caso, a discapito del fatto che un generatore di calore accresca la sua capacità produttiva di più del 10% , la capacità del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore (incluso il vapore prodotto da entrambi i generatori) cresce solamente del 6% e le quote aggiuntive dovrebbero essere inferiori di 50.000 EUA. Il cambio della capacità non viene considerato come un cambiamento significativo, quindi non ci sarà alcuna variazione nell'assegnazione.

Questo esempio dimostra che, anche se vi è un incremento della capacità produttiva per una parte del sottoimpianto maggiore del 10%, questo non comporta necessariamente una variazione dell'assegnazione.

4.4 Calcolo dell'assegnazione

L'assegnazione per modifiche sostanziali dovrebbe essere calcolata seguendo il seguente approccio:

1. Calcolo della capacità aggiunta del sottoimpianto

⁵ Ai sensi dell'Art 3 (i): "ampliamento sostanziale della capacità" indica un incremento della capacità installata iniziale dei sottoimpianti nei quali ... il sottoimpianto per il quale si riferisce la modifica fisica ha un livello di attività maggiore che porta un incremento dell'assegnazione di almeno 50.000 quote di emissione per anno, che rappresentano almeno il 5% del numero di quote di emissione assegnate a titolo gratuito a questo sottoimpianto prima della modifica.

2. Calcolo del livello di attività della capacità aggiunta del sottoimpianto
3. Calcolo dell'assegnazione preliminare per la capacità aggiunta del sottoimpianto
4. Calcolo dell'assegnazione finale per la capacità aggiunta del sottoimpianto
5. Calcolo della nuova assegnazione finale per l'impianto

Passo 1: Calcolo della capacità aggiunta del sottoimpianto

Ai sensi dell' art 3(l) della Decisione 2011/278/UE, la capacità aggiunta è *"la differenza tra la capacità installata iniziale del sottoimpianto e la capacità installata dello stesso sottoimpianto a seguito di un incremento della capacità [...];* Ovvero,

$$C_{added} = C_{new} - C_{initial}$$

dove,

C_{added} : la capacità aggiunta

$C_{initial}$: capacità installata iniziale dopo il precedente cambiamento sostanziale usato per il calcolo dell'assegnazione modificata o, se questo non è applicabile, dovrebbe essere la media dei due mesi di maggior produzione nel periodo tra il 1 gennaio 2005 e 31 dicembre 2008. Per impianti che sono stati operativi meno di due anni solari fino al 30 Giugno 2011, la capacità installata iniziale dovrebbe essere quella usata per il calcolo il livello storico di attività dell'impianto interessato (vedere art. 9 (6) della Decisione 2011/278/UE).

C_{new} : la nuova capacità corrispondente alla media dei 2 mesi in cui si sono registrati i più alti livelli di attività mensile nell'arco dei primi 6 mesi successivi all'inizio delle attività modificata, la quale definisce la capacità del sottoimpianto in seguito alla variazione (vedere sez. 4.3 per un esempio di periodo di riferimento da usare).

Quando viene calcolata l'assegnazione per i nuovi entranti che hanno ottenuto tutte le autorizzazioni rilevanti prima del 30 giugno 2011, ma che hanno individuato l'inizio del funzionamento normale dopo il 30 Giugno, la capacità iniziale è pari a zero e la capacità aggiunta è equivalente alla nuova capacità.

E' importante sottolineare che la capacità aggiunta deve essere calcolata portando in conto i giorni non operativi, poiché deve essere coerente con il calcolo della capacità installata iniziale, che è basata sui volumi di produzione mensile, senza correzioni o modifiche (per nuovi entranti, vedere le linee guida num. 2, sezione 5, per nuovi impianti vedere sezione 3.2). Ciò significa che i giorni con livello di produzione '0' saranno considerati nel calcolo del livello di attività.

Tutte le capacità devono essere verificate in maniera indipendente seconda quanto indicato all'art. 8 della Decisione 2011/278/UE. Per ulteriori chiarimenti sulla verifica consultare le linee guida num.4. della Decisione 2011/278/UE non prevedono il calcolo

della capacità iniziale, nuova e aggiunta ai fini dell'assegnazione ai sensi delle regole per i nuovi entranti sulla base di verifiche sperimentali.

Passo 2: Calcolo del livello di attività della capacità aggiunta del sottoimpianto

Il livello di attività della capacità aggiunta (AL_{added}) è calcolato moltiplicando la capacità aggiunta per il fattore di utilizzo standard o per il fattore di utilizzo rilevante in funzione del tipo di sottoimpianto:

Tipo di sottoimpianto	Livello di attività per il sottoimpianto (AL_{added})
Sottoimpianto con parametro di riferimento di prodotto	Capacità aggiunta x fattore di utilizzo standard (SCUF)
Sottoimpianto con parametro di riferimento di calore	Capacità aggiunta x fattore di utilizzo rilevante(RCUF)
Sottoimpianto con parametro di riferimento di combustibili	Capacità aggiunta x fattore di utilizzo rilevante(RCUF)
Sottoimpianto con emissioni di processo	Capacità aggiunta x fattore di utilizzo rilevante(RCUF)

La sezione 3.2 riporta alcune informazioni sullo SCUF e sul RCUF. La sezione 6.3 delle linee guida num. 2 sull'assegnazione fornisce diverse indicazioni per il calcolo dell'RCUF.

Passo 3: calcolo dell'assegnazione preliminare per la capacità aggiunta del sottoimpianto

L'assegnazione preliminare per la capacità aggiunta del sottoimpianto è calcolata moltiplicando il suo livello di attività (AL_{added}) per il fattore di rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio del sottoimpianto stesso nell'anno k .

Tipo di sottoimpianto	Assegnazione preliminare per capacità aggiunta
Sottoimpianto con parametro di riferimento di prodotto	Benchmark del prodotto (EUA/unità di prodotto) x AL_{added} (unità di produzione) x $CLEF(k)$ ¹
Sottoimpianto con parametro di riferimento di calore ²	Benchmark calore (62.3 EUA/TJ heat) x AL_{added} (TJ heat) x $CLEF(k)$
Sottoimpianto con parametro di riferimento di combustibili	Benchmark combustibile(56.1 EUA/TJ fuel) x AL_{added} (TJ fuel) x $CLEF(k)$
Sottoimpianto con emissioni di processo	0.97 EUA/tCO ₂ -emissioni di processo equivalenti x AL_{added} (tCO ₂ -emissioni di processo equivalenti) x $CLEF(k)$

¹Per alcuni sottoimpianti con parametro di riferimento di prodotto, il calcolo dell'assegnazione preliminare dovrebbe includere ulteriori correzioni. Questo è il caso dei sottoimpianti "cracking con vapore", sottoimpianti VCM e tutti sottoimpianti con parametro di riferimento di prodotto che considerano l'intercambiabilità combustibile/elettricità. Per questa, la correzione per l'intercambiabilità dovrebbe essere basata nello stesso periodo di riferimento come la nuova capacità. In caso di importazione di calore misurabile da impianti non ricadenti in ETS, potrebbe essere necessaria una correzione (Consultare le linee guida num. 6 per maggiori chiarimenti).

²La metodologia speciale per calcolare l'assegnazione per l'esportazione di calore alle reti di distribuzione del calore (vedere le linee guida num. 6) non è applicabile per i nuovi entranti.

Passo 4: Calcolo dell'assegnazione finale per la capacità aggiunta del sottoimpianto

L'assegnazione finale per la capacità aggiunta è ottenuta applicando il fattore di riduzione lineare pari a 1.74% annuale all'assegnazione preliminare per la capacità

aggiunta, in effetti si ottiene moltiplicando l'assegnazione preliminare per i fattori indicati nella Sezione 2.3 di queste linee guida.:

$$F_{added}^{final}(k) = F_{added}(k) * LRF(k)$$

dove,

k Anno

$F_{added}^{final}(k)$ assegnazione finale per la capacità aggiunta del sottoimpianto nell'anno k

$F_{added}(k)$ assegnazione preliminare per la capacità aggiunta del sottoimpianto nell'anno k

$LRF(k)$ Fattore di riduzione lineare come indicato nella tabella 1 della sezione 2.3

Passo 5: Calcolo della nuova assegnazione finale totale per l'impianto

L'assegnazione finale totale è la somma dell'assegnazione finale iniziale e dell'assegnazione finale aggiuntiva:

$$F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,initial}^{final}(k) + F_{added}^{final}(k)$$

dove,

$F_{inst,new}^{final}(k)$ La nuova assegnazione finale nell'anno k

$F_{inst,initial}^{final}(k)$ Assegnazione finale relativa all'impianto senza aumento di capacità nell'anno k . Se l'impianto non è un produttore di energia elettrica ai sensi dell'art 3(u) della Direttiva 2009/29/CE, l'assegnazione iniziale finale è calcolata moltiplicando l'assegnazione preliminare per il sottoimpianto con il fattore di correzione trasettoriale, se disponibile. Se l'impianto è un produttore di energia elettrica ai sensi dell'art 3(u) della Direttiva 2009/29/CE, l'assegnazione iniziale finale è calcolata moltiplicando l'assegnazione preliminare per il sottoimpianto con il fattore di riduzione lineare indicato nella sezione 3.2.

$F_{added}^{final}(k)$ Assegnazione finale aggiuntiva nell'anno k per la capacità aggiunta calcolata al passo 4.

Ogni modifica dell'assegnazione avverrà l'anno successivo all'anno solare nel quale avviene l'inizio del funzionamento a seguito della modifica. Nell'anno solare nel quale inizia il funzionamento a seguito della modifica, l'assegnazione dovrebbe essere calcolata come segue:

$$F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,initial}^{final}(k) + \left(F_{added}^{final}(k) \times \frac{d_{StartOfChangedOperation}}{365} \right)$$

dove,

$d_{StartOfChangedOperation}$: numero di giorni successivi l'inizio del funzionamento a seguito della modifica nel quale si verifica l'inizio delle attività a seguito della modifica.

Se l'inizio delle attività a seguito della modifica avviene prima del 1 Gennaio 2013, allora la modifica all'assegnazione inizierà dal 2013. Se invece l'avvio del funzionamento modificato avviene dopo il 1 Gennaio 2013, l'assegnazione per il 2013 non sarà modificata.


Da notare che per aumenti sostanziali della capacità non vi è alcuna assegnazione per il periodo precedente l'inizio del funzionamento modificato.

4.5 Procedure

La figura 2 fornisce una visione generale dei diversi passaggi della procedura per l'assegnazione per ampliamento sostanziale della capacità.

Ulteriori dettagli sulla tempistica e sulla documentazione che saranno parte integrante della documentazione da presentare, il modulo elettronico che dovrà essere usato così come procedure dettagliate sulla gestione delle applicazioni saranno fornite dalla Commissione.

Figura 2. Procedure per l'assegnazione per l'ampliamento sostanziale di capacità



5 Riduzione sostanziale della capacità

La variazione dell'assegnazione per riduzione sostanziale della capacità ai sensi delle nuove regole per i nuovi entranti/chiusure si verifica se:

- L'inizio del funzionamento a seguito della modifica avviene successivamente il 30 Giugno 2011
- O
- L'inizio del funzionamento è precedente il 30 Giugno 2011, ma la riduzione di capacità non può essere calcolata in tempo per il cambiamento da portare in conto prima di utilizzare l'approccio descritto nella sezione 6.4 delle linee guida num. 2. Come regola generale, questo dovrebbe essere il caso nel quale la capacità ridotta non può essere calcolata prima del 30 Settembre 2011.

5.1 Definizione

La definizione di riduzione sostanziale della capacità è riportata all' art 3 (j) della Decisione 2011/278/UE. In breve, un sottoimpianto ha una riduzione sostanziale della capacità se:

- *Uno o più cambiamenti fisici portano ad un decremento della capacità di almeno il 10%*
- O
- *Uno o più cambiamenti fisici portano ad un decremento della capacità di almeno 50.000 quote e la differenza rappresenta più del 5% dell'assegnazione di quote calcolate senza considerare la modifica fisica*

I sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore possono avere una riduzione sostanziale della capacità se:

- Dopo una o più modifiche fisiche alle apparecchiature per la produzione del calore, l'esportazione ridotta di calore ad un consumatore di calore non ETS porti il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore a soddisfare uno dei due criteri citati in precedenza o
- Dopo una o più modifiche fisiche alle apparecchiature per la produzione del calore, il ridotto consumo di calore porti il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore a soddisfare uno dei due criteri citati in precedenza

Il fattore comune in entrambi i casi è il fatto che viene effettuata una 'modifica fisica'. Per la definizione di modifica fisica in riferimento agli aumenti o alle riduzioni di capacità, fare riferimento alla sezione 4.1 di queste linee guida.

Cambiamenti fisici che hanno lo scopo di aumentare l'efficienza energetica di un sottoimpianto, di migliorare o di installare un sistema di abbattimento alla fine del punto di emissione per ridurre le emissioni di processo non devono essere considerati come cambiamenti fisici che portano ad una riduzione sostanziale della capacità. Nonostante ciò, l'operatore è tenuto a comunicarle all'Autorità Nazionale Competente e, dove necessario, fornire prova documentale.

Diverse indicazioni per la definizione ed identificazione di riduzione sostanziale della capacità sono riportate alla sezione 6.4 delle linee guida num. 2, passo 1.

5.2 Inizio delle attività a seguito della modifica

Le linee guida num.2 sull'assegnazione (sezione 6.4, passo 1), descrivono come identificare una riduzione sostanziale della capacità che si verifica durante il periodo tra il 1 gennaio 2005 al 30 Giugno 2011. Lo stesso approccio deve essere seguito per le riduzioni sostanziali di capacità successive al 30 Giugno 2011.

Come specificato nelle linee guida num.2, la data dell'inizio delle attività a seguito della modifica è definita come il primo dei primi 90 giorni continuativi durante il quale il livello di attività relativo alla capacità rimanente ($AL_{remaining}$) – aggregati nel periodo di 90 giorni – è almeno il 40% della capacità rimanente ($C_{remaining,design}$).

$$\left(\frac{AL_{total}}{C_{remaining,design}} \right)_{90 \text{ days period}} \geq 0.4$$

Il livello di attività dovrebbe essere calcolato sommando il livello di attività totale nel periodo di 90 giorni e dividendolo per la capacità giornaliera della rimanente capacità moltiplicata per 90. Il livello di attività non deve essere superiore al 40% durante ognuno dei 90 giorni del periodo.

$$\left(\frac{AL_{Total}}{C_{remaining,designs}} \right)_{90 \text{ days period}} = \frac{\text{Accumulated activity level over 90 days period}}{C_{remaining,design} \left(\frac{90}{365} \right)}$$

La capacità di progetto deve essere determinata sulla base di documenti di progetto e sui valori di prestazione garantiti dal fornitore. Documenti pertinenti potrebbero essere reports che integrano il progetto, schede tecniche e valori di performance garantiti.

Il periodo continuativo deve essere inteso come un periodo di 90 giorni consecutivi nel quale il sottoimpianto interessato dal cambiamento fisico ha operato ogni giorno. Nel caso in cui il regolare ciclo di produzione del settore non preveda periodi continuativi di 90 giorni, vengono sommati i cicli di produzione specifici del settore fino al raggiungimento di tale periodo di 90 giorni.

La data di inizio delle attività a seguito della modifica deve essere verificata da un verificatore indipendente.

5.3 Valutazione delle modifiche sostanziali

La definizione di ampliamento sostanziale della capacità (vedere sezione 4.1) contiene due criteri quantitativi. Questa sezione descrive come questi criteri dovrebbero essere usati per valutare se una modifica fisica può essere considerata come 'sostanziale'.

Ci si riferisca alle linee guida num. 2 per la definizione di una modifica fisica o per la relazione tra modifica fisica e modifica della capacità. I nuovi sottoimpianti saranno trattati come modifiche sostanziali.

Se non si verifica nessuno dei due criteri riportati precedentemente, non si ha alcuna riduzione dell'assegnazione.

Criterio del 10%

Il seguente requisito deve essere verificato al fine di ottenere un decremento del 10% o maggiore⁶:

$$\frac{C_{new}}{C_{initial}} \leq 0.90$$

dove,

$C_{initial}$: capacità installata iniziale dopo il precedente cambiamento sostanziale usato per il calcolo dell'assegnazione modificata o, se questo non è applicabile, dovrebbe essere la media dei due mesi di maggior produzione nel periodo tra il 1 gennaio 2005 e 31 dicembre 2008. Per impianti che sono stati operativi meno di due anni solari fino al 30 Giugno 2011, la capacità installata iniziale dovrebbe essere quella usata per il calcolo del livello storico di attività dell'impianto interessata (vedere art. 9 (6) della Decisione 2011/278/UE).

C_{new} : la nuova capacità corrispondente alla media dei 2 mesi in cui si sono registrati i più alti livelli di attività mensile nell'arco dei primi 6 mesi successivi all'inizio delle attività modificata, la quale definisce la capacità del sottoimpianto in seguito alla variazione (vedere sez. 4.3 per un esempio di periodo di riferimento da usare).

Tutte le capacità devono essere verificate in maniera indipendente secondo quanto indicato all'art. 8 della Decisione 2011/278/UE. Per ulteriori chiarimenti sulla verifica consultare le linee guida num.4. della Decisione 2011/278/UE non prevedono il calcolo

⁶ Art 3 (j): "Riduzione sostanziale della capacità" significa che una o più modifiche fisiche portano ad un decremento significativo della capacità installata iniziale del sottoimpianto e il suo livello di attività è considerato la base per un incremento significativo di capacità.

della capacità iniziale, nuova e aggiunta ai fini dell'assegnazione ai sensi delle regole per i nuovi entranti sulla base di verifiche sperimentali.

Criterio del 50.000/5%

Dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti affinché si verifichi un cambiamento sostanziale della capacità che comporti una modifica dell'assegnazione al sottoimpianto di almeno 50.000 quote assegnate a titolo gratuito e che la differenza rappresenti almeno il 5% del numero di quote calcolate non considerando la modifica fisica ⁷

$$F_{reduced} > 50000$$

$$\frac{F_{reduced}}{F_{Initial}} \geq 0.05$$

dove,

$F_{reduced}$ Assegnazione preliminare per la capacità ridotta del sottoimpianto senza considerare il fattore di rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (vedere sezione 4.4, passi da 1 a 3; nel passo 3 il fattore di rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (CLEF) non dovrebbe essere considerato)

$F_{Initial}$ L'assegnazione preliminare iniziale per il sottoimpianto nel caso in cui la capacità ridotta fosse ignorata, senza considerare il fattore di rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Se si verifica uno dei due criteri riportati sopra (50.000 quote, 5%), allora non si ha alcuna riduzione dell'assegnazione.

5.4 Calcolo dell'assegnazione preliminare

L'assegnazione in caso di riduzione sostanziale della capacità dovrebbe essere calcolata seguendo il seguente approccio:

1. Calcolo della capacità ridotta del sottoimpianto
2. Calcolo del livello di attività del sottoimpianto relativo alla riduzione di capacità
3. Calcolo dell'assegnazione preliminare per la capacità ridotta del sottoimpianto
4. Calcolo della nuova assegnazione preliminare per la capacità ridotta per ogni sottoimpianto
5. Calcolo della nuova assegnazione preliminare per l'impianto
6. Calcolo della nuova assegnazione finale per l'impianto

Passo 1: Calcolo della capacità ridotta del sottoimpianto

⁷ Vedere la precedente nota a piè di pagina.

Ai sensi dell' art 3(m) della Decisione 2011/278/UE, la capacità ridotta è “la differenza tra la capacità installata iniziale del sottoimpianto e la capacità installata dello stesso sottoimpianto a seguito di una riduzione della capacità [...]”; Ovvero,

$$C_{reduced} = C_{initial} - C_{new}$$

dove,

$C_{reduced}$: la capacità ridotta

$C_{initial}$: capacità installata iniziale dopo il precedente cambiamento sostanziale usato per il calcolo dell'assegnazione modificata o, se questo non è applicabile, dovrebbe essere la media dei due mesi di maggior produzione nel periodo tra il 1 gennaio 2005 e 31 dicembre 2008. Per impianti che sono stati operativi meno di due anni solari fino al 30 Giugno 2011, la capacità installata iniziale dovrebbe essere quella usata per il calcolo del livello storico di attività dell'impianto interessato (vedere art. 9 (6) della Decisione 2011/278/UE).

C_{new} : la nuova capacità corrispondente alla media dei 2 mesi in cui si sono registrati i più alti livelli di attività mensile nell'arco dei primi 6 mesi successivi all'inizio delle attività modificata, la quale definisce la capacità del sottoimpianto in seguito alla variazione (vedere sez. 4.3 per un esempio di periodo di riferimento da usare).

Tutte le capacità devono essere verificate in maniera indipendente secondo quanto indicato all'art. 8 della Decisione 2011/278/UE. La Decisione 2011/278/UE non prevede il calcolo della capacità iniziale, nuova o ridotta ai fini dell'assegnazione ai sensi delle regole per i nuovi entranti sulla base di verifiche sperimentali.

Passo 2: Calcolo del livello di attività della capacità ridotta del sottoimpianto

Il livello di attività della capacità ridotta ($AL_{reduced}$) è calcolato moltiplicando la capacità ridotta per il fattore di utilizzo standard o per il fattore di utilizzo rilevante in funzione del tipo di sottoimpianto:

Tipo di sottoimpianto	Livello di attività per il sottoimpianto ($AL_{reduced}$)
Sottoimpianto con parametro di riferimento di prodotto	Capacità ridotta x fattore di utilizzo standard (SCUF)
Sottoimpianto con parametro di riferimento di calore	Capacità ridotta x fattore di utilizzo rilevante(RCUF)
Sottoimpianto con parametro di riferimento di combustibili	Capacità ridotta x fattore di utilizzo rilevante(RCUF)
Sottoimpianto con emissioni di processo	Capacità ridotta x fattore di utilizzo rilevante(RCUF)

La sezione 3.2 riporta alcune informazioni sullo SCUF e sul RCUF. La sezione 6.3 delle linee guida num. 2 sull'assegnazione fornisce diverse indicazioni per il calcolo dell'RCUF.

Passo 3: calcolo dell'assegnazione preliminare per la capacità ridotta del sottoimpianto

L'assegnazione preliminare per la capacità ridotta del sottoimpianto è calcolata moltiplicando il suo livello di attività ($AL_{reduced}$) per il fattore di rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio del sottoimpianto stesso nell'anno k .

Tipo di sottoimpianto	Assegnazione preliminare per capacità aggiunta
Sottoimpianto con parametro di riferimento di prodotto	Benchmark del prodotto (EUA/unità di prodotto) x $AL_{ridotta}$ (unità di produzione) x CLEF(k) ¹
Sottoimpianto con parametro di riferimento di calore ²	Benchmark calore (62.3 EUA/TJ heat) x $AL_{ridotta}$ (TJ heat) x CLEF(k)
Sottoimpianto con parametro di riferimento di combustibili	Benchmark combustibile(56.1 EUA/TJ fuel) x $AL_{ridotta}$ (TJ fuel) x CLEF(k)
Sottoimpianto con emissioni di processo	0.97 EUA/tCO ₂ -emissioni di processo equivalenti x $AL_{ridotta}$ (tCO ₂ -emissioni di processo equivalenti) x CLEF(k)

¹Per alcuni sottoimpianti con parametro di riferimento di prodotto, il calcolo dell'assegnazione preliminare dovrebbe includere ulteriori correzioni. Questo è il caso dei sottoimpianti "craking con vapore", sottoimpianti VCM e tutti sottoimpianti con parametro di riferimento di prodotto che considerano l'intercambiabilità combustibile/elettricità. Per questa, la correzione per l'intercambiabilità dovrebbe essere basata nello stesso periodo di riferimento come la nuova capacità. In caso di importazione di calore misurabile da impianti non ricadenti in ETS, potrebbe essere necessaria una correzione (Consultare le linee guida num. 6 per maggiori chiarimenti).

²La metodologia speciale per calcolare l'assegnazione per l'esportazione di calore alle reti di distribuzione del calore (vedere le linee guida num. 6) non è applicabile per i nuovi entranti.

Passo 4: Calcolo dell'assegnazione preliminare finale per la capacità ridotta di ogni sottoimpianto

La nuova assegnazione preliminare per ogni sottoimpianto è ottenuta sottraendo l'assegnazione per la riduzione della capacità dall'assegnazione preliminare iniziale.

$$F_{new}(k) = F_{initial}(k) - F_{reduced}(k)$$

dove,

$F_{new}(k)$ la nuova assegnazione preliminare per il sottoimpianto nell'anno k

$F_{initial}(k)$ L'assegnazione preliminare iniziale per il sottoimpianto nel caso in cui la capacità ridotta fosse ignorata nell'anno k

$F_{reduced}(k)$ L'assegnazione preliminare relativa alla riduzione di capacità per il sottoimpianto come indicato al passo 3.

In accordo con le differenze nelle metodologie per il calcolo dell'assegnazione preliminare in merito alla riduzione di capacità, teoricamente, l'equazione cui sopra potrebbe, in un numero limitato di casi, portare ad un valore negativo. In questo caso l'assegnazione preliminare si prenderà pari a zero.

Step 5: Calcolo della nuova assegnazione preliminare finale dell'impianto

La nuova assegnazione annuale preliminare per l'impianto è la somma dell'assegnazione preliminare per ogni sottoimpianto come determinata al passo 4:

$$F_{inst}(k) = \sum_i F_{sub-inst}^i(k)$$

dove,

$F_{inst}(k)$ Assegnazione preliminare totale per l'impianto nell'anno k

$F_{sub-inst}^i$ Assegnazione per il sottoimpianto i

Passo 6: D Calcolo della nuova assegnazione finale dell'impianto

Per impianti che non sono classificati come "produttori di energia elettrica" la nuova assegnazione finale è

$$F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,new}(k) \times CSF(k)$$

dove,

$F_{inst,new}^{final}(k)$ nuova assegnazione finale totale per l'impianto nell'anno k

$F_{inst,new}(k)$ nuova assegnazione preliminare totale per l'impianto nell'anno k

$CSF(k)$ fattore di correzione trasettoriale, se necessario.

Per impianti classificati come "produttori di energia elettrica" la nuova assegnazione finale si ottiene dall'applicazione del fattore di riduzione lineare di 1.74% annuale sull'assegnazione preliminare per la capacità ridotta, in effetti moltiplicando con il fattore di riduzione lineare indicato nella sezione 3.2., come segue:

$$F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,new}(k) * LRF(k)$$

dove,

k Anno

$F_{inst,new}^{final}(k)$ Nuova assegnazione finale totale per l'impianto nell'anno k

$F_{inst,new}(k)$ Nuova assegnazione finale preliminare per l'impianto nell'anno k $LRF(k)$ fattore di riduzione lineare (vedere sezione 3.2).

La modifica all'assegnazione parte dall'anno successivo l'anno solare nel quale si verifica l'avvio del funzionamento a seguito della modifica. Se l'inizio delle attività modificata avviene prima del 1 Gennaio 2013, allora l'assegnazione dovrà essere modificata a partire dal 2013.


5.5 Procedure

La figura 4 fornisce una visione generale dei diversi passaggi della procedura per l'assegnazione per la riduzione sostanziale della capacità.

Ulteriori dettagli sulla tempistica e sulla documentazione che saranno parte integrante della documentazione da presentare, il modulo elettronico che dovrà essere usato così

come procedure dettagliate sulla gestione delle applicazioni saranno fornite dalla Commissione.

Figure 4. procedure per l'assegnazione della riduzione sostanziale di capacità



6 Cessazione delle attività (chiusura)

6.1 Definizione

Ai sensi dell'art. 22(1) della Decisione 2011/278/UE:

“si ritiene che un impianto abbia cessato le proprie attività quando:

- a) L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, l'autorizzazione in vigore a norma della Direttiva 2008/1/CE o qualsiasi altra autorizzazione ambientale sono scadute;*
- b) Le autorizzazioni di cui alla lettera a) sono state ritirate;*
- c) Il funzionamento dell'impianto è tecnicamente impossibile;*
- d) L'impianto non è in funzione, ma lo era precedentemente e per ragioni tecniche la ripresa delle attività è impossibile;*
- e) L'impianto non è in funzione, ma lo è stato precedentemente e il gestore non può garantire che l'impianto riprenderà le sue attività entro i 6 mesi successivi alla cessazione delle attività. Gli Stati Membri possono prorogare questo periodo fino ad un massimo di 18 mesi se il gestore può garantire che l'impianto non potrà riprendere le sue attività entro i 6 mesi successivi a causa di circostanze eccezionali ed imprevedibili che non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza e che sfuggono al gestore dell'impianto interessato, in particolare circostanze legate a disastri naturali, guerre, attacchi terroristici, rivoluzioni, disordini, sabotaggi o atti di vandalismo.”*

In generale, questo vuol dire che un impianto che non opera più come impianto ETS per ragioni tecniche o legali, e non è in grado di ripartire entro 6 mesi, è considerata aver cessato le proprie attività (chiuso). Ciò è valido anche per gli impianti non rientranti in ETS.

Ai sensi dell'art. 22(2) della Decisione 2011/278/UE, la circostanza e) non è applicabile per gli impianti di riserva o di standby e per gli impianti che lavorano stagionalmente. Pertanto tali impianti non saranno considerati chiusi se:

- a) Il gestore è titolare di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;*
- b) E' tecnicamente possibile riprendere le attività senza apportare modifiche fisiche all'impianto;*
- c) L'impianto è oggetto di una manutenzione periodica.*

6.2 Calcolo dell'assegnazione

Qualora un impianto ha cessato le attività, l'Autorità Nazionale Competente non può più rilasciare quote a titolo gratuito a questo impianto a partire dall'anno successivo il

verificarsi della cessazione delle attività (Vedere art. 23 (3) della Decisione 2011/278/UE).

Gli Stati Membri possono sospendere il rilascio delle quote fino a quando non viene dimostrato che l'impianto abbia ripreso le operazioni (vedere art. 23 (4) della Decisione 2011/278/UE).

Esempio di cessazione delle attività e successive riapertura

Un impianto ha cessato la produzione nel giugno 2013. Le operazioni ripartono ad Ottobre 2014. Si assuma che vi è una fase di start-up con inizio del funzionamento normale dopo sei mesi.


Questo esempio descrive una cessazione delle attività. Alla riapertura l'assegnazione è considerata come un nuovo entrante. Solo in casi eccezionali gli Stati Membri possono interpretare questo caso come un'interruzione di 18 mesi e quindi senza dover ricorrere all'assegnazione per i nuovi entranti (vedere la definizione di cessazione delle attività nella sez.6.1).

Poiché l'impianto è un nuovo entrante, ci potrebbero essere delle emissioni precedenti l'inizio del funzionamento normale. L'assegnazione dovrà tenere conto di queste emissioni. Successivamente la fase dell'inizio del funzionamento normale, l'impianto riceverà un'assegnazione basata sulla capacità iniziale e sul fattore di utilizzo standard (sottoimpianti con parametro di riferimento di prodotto) o sul fattore di utilizzo rilevante (altri sottoimpianti), (vedere la sezione 3.2).

6.3 Procedure

La figura 3 fornisce una visione generale dei diversi passaggi della procedura in caso di cessazione delle attività. Questa tabella è valida solamente per gli impianti che hanno ancora un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. Gli impianti che non hanno più un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra sono esclusi dall'ETS.

Figura 3. Procedura per la modifica dell'assegnazione in caso di cessazione delle attività



7 Cessazione parziale delle attività

7.1 Definizione

Ai sensi dell'art 23(1) della Decisione 2011/278/UE, un impianto è considerato avere una cessazione parziale delle attività se:

“...uno dei suoi sottoimpianti riduce il suo livello di attività annuale in un anno solare di almeno il 50% rispetto al livello di attività iniziale...”

E se il sottoimpianto contribuisce:

- *“...per almeno il 30% dell'assegnazione finale totale di quote rilasciate a titolo gratuito*
- O*
- *oltre 50.000 quote per anno...”*

Il livello iniziale di attività deve essere inteso come il livello di attività usato per il calcolo dell'assegnazione al sottoimpianto, ai sensi dell'art.9 della Decisione 2011/278/UE, o, dove possibile, all'art. 18 della Decisione 2011/278/UE. Questo è il livello storico di attività usato per il calcolo dell'assegnazione per i nuovi impianti (nuovi entranti). Se disponibile e se non è già stato fatto precedentemente, al fine di calcolare il livello di attività iniziale, questi livelli di attività dovrebbero essere corretti per ogni cambiamento del livello di attività precedente la cessazione parziale delle attività (vedere la sezione 6.4 delle linee guida num. 2 per il calcolo dell'HAL relativo ai cambiamenti sostanziali della capacità prima del 30 Giugno 2011; vedere sezz. 3-4 di questo documento per il calcolo del livello di attività relativo alle variazioni sostanziali della capacità dopo il 30 giugno 2011).

Modifiche allo status di rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di uno o più sottoimpianti non può essere considerato come cessazione parziale delle attività in quanto non produce effetti sui livelli di attività.

Esempio 1: un operatore sceglie il 2005-2008 come periodo di riferimento per il livello di attività. L'impianto è stato operativo in ogni anno del periodo. Il sottoimpianto interessato non ha alcun cambiamento significativo della capacità nel periodo successivo il 1 Gennaio 2005. Il livello di attività iniziale è la mediana dei livelli annuali di attività nel periodo 2005-2008.

Esempio 2: un operatore sceglie il 2005-2008 come periodo di riferimento per il livello di attività. L'impianto è stato operativo in ogni anno del periodo. Il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto interessato ha aumenti significativi della capacità con inizio delle attività a seguito della modifica il 15 Marzo 2008 ed il 30 Agosto 2014. Il livello di attività iniziale è la mediana dei livelli di attività (AL) nel periodo di riferimento 2005 – 2008 corretta per gli aumenti significativi della capacità.

Per gli aumenti di capacità precedente il 30 giugno 2011, il livello di attività è il prodotto della capacità aggiunta per il fattore di utilizzo storico (HCUF) (vedere sezione 6.4 delle Linee Guida num.2).

Per gli aumenti di capacità successivi il 30 giugno 2011, il livello di attività è il prodotto della capacità aggiunta per il fattore di utilizzo standard (SCUF) nel caso di sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto (vedere sezione 3).

1. Il livello di attività iniziale ($AL_{initial}$) per l'anno 2013 sarà:

$$AL_{initial}(2013) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF$$

2. Il livello di attività iniziale ($AL_{initial}$) per l'anno 2014 sarà:

$$AL_{initial}(2014) = \frac{AL_{BeforeChange,2} \times d_{BeforeChange,2} + AL_{AfterChange,2} \times d_{AfterChange,2}}{365}$$

dove:

$d_{BeforeChange,2}$ numero di giorni nel 2014 prima dell'inizio delle attività modificata
 $d_{AfterChange,2}$ numero di giorni nel 2014 dopo l'inizio delle attività modificata
 $AL_{BeforeChange,2}$ livello iniziale di attività prima della modifica del 2014

$$AL_{BeforeChange,2} = AL_{initial}(2013) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF$$

$AL_{AfterChange,2}$ livello iniziale di attività dopo la modifica del 2014

$$AL_{AfterChange,2} = AL_{initial}(> 2014) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF + C_{added,2} \times SCUF$$

3. Il livello di attività iniziale ($AL_{initial}$) per gli anni successive al 2014 sarà:

$$AL_{initial}(> 2014) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF + C_{added,2} \times SCUF$$

Contrariamente alla riduzione sostanziale, una cessazione parziale non è legata a cambiamenti fisici dell'impianto. Un cambiamento fisico, comunque, dovrebbe comportare un cambiamento che soddisfi sia la definizione di riduzione di capacità (vedere sez.4) sia la definizione di cessazione parziale delle attività (vedi sopra): lo stesso non avviene contemporaneamente. Dopo una diminuzione sostanziale della capacità, l'assegnazione è ricalcolata in base alla nuova capacità ed al relativo livello di attività. Questo nuovo livello di attività diverrà il riferimento per ogni futura variazione della capacità o cessazione parziale.

E' sempre possibile che si verifichi un'ulteriore diminuzione del livello di attività: la soglia della cessazione parziale deve essere valutata in riferimento al nuovo livello di attività.

Esempio:

Livello di attività iniziale nelle NIMs : 1000 (mediana 2005-2008)
Capacità iniziale : 1200

Interviene una riduzione di capacità dal 1 Luglio 2014.

Cnew =400

L'assegnazione è corretta in base alla nuova capacità. Nell'ipotesi che l'RCUF=0.83, il livello di attività per il 2014 sarà 667. Dal 2015 in poi il livello di attività che sarà utilizzato per l'assegnazione sarà 333.

Caso A: Si consideri la produzione nel 2014 uguale a 400. Questo è il 40% del livello di attività originario, ma ancora il 60% del livello di attività ricalcolato. Conclusione: si applicano le regole per la riduzione di capacità, ma non quelle per la cessazione parziale

Caso B: Si consideri la produzione nel 2014 uguale a 200. Questo è il 30 % del livello di attività originario. In questo caso si applicano le regole per la riduzione di capacità (assumendo che il sottoimpianto considerato contribuisca per almeno il 30% all'assegnazione dell'impianto). L'assegnazione che è stata ridotta a causa della modifica fisica (applicazione della regola della riduzione della capacità), è nuovamente ridotta per effetto della cessazione parziale che si verifica, ma il 50% dell'assegnazione già corretta è garantito.

La definizione di cessazione parziale si riferisce ai livelli di attività. La sez. 3.2 fornisce una descrizione delle unità di riferimento per i livelli di attività per differenti tipi di sottoimpianti.

L'assegnazione per un impianto che ha parzialmente cessato le operazioni è corretta nell'anno solare successivo a quello nel quale si verifica l'evento (ad es. la riduzione dei livelli di attività avviene nel 2015, seguirà una modifica dell'assegnazione nel 2016), o a partire dal 2013, se la cessazione parziale si verifica prima del 1 Gennaio 2013 (ad es. riduzione di livelli di attività nel 2012 porteranno ad una correzione dell'assegnazione nel 2013).

Esempio: un produttore di mattoni a faccia vista sceglie il 2005-2008 come periodo di riferimento per la sua assegnazione. Secondo l'Art. 9(1) della Decisione 2011/278/UE, il livello di attività storico è la mediana dei livelli di attività annuali nel periodo di riferimento, supponendo che la mediana sia 100 tonnellate di mattoni per anno. Dal 2009 in poi, (e quindi anche nel 2012), la produzione di mattoni a faccia vista è ridotta di 20 tonnellate all'anno. Anche se l'attuale riduzione della produzione è avvenuta prima del 2012, il sottoimpianto rilevante ha un livello di attività ridotto in quell'anno ed è quindi considerato essere parzialmente chiuso. Di conseguenza, l'assegnazione sarà corretta a partire dal 2013.

Il regolamento sul monitoraggio e comunicazione delle emissioni contiene delle disposizioni per i quali gli Stati Membri possono richiedere elementi da aggiungere al piano di monitoraggio degli impianti rilevanti relativi ai cambiamenti di capacità effettivi o pianificati. Inoltre, in caso di un cambiamento del livello di attività, questo potrebbe comportare una variazione del livello dei flussi di fonti degli impianti, con

conseguente necessità di aggiornare il piano di monitoraggio (che dovrebbe essere notificato immediatamente o alla fine dell'anno, ai sensi delle disposizioni dell'Autorità Nazionale Competente).

Inoltre, in relazione alle verifiche, la bozza di regolamento sulle Verifiche e sull'Accreditamento contiene disposizioni che i verificatori devono considerare qualora la richiesta di comunicazione contenuta nel piano di monitoraggio sia stata compilata ed implementata correttamente e -dove abbiano riscontrato variazioni ai livelli di attività che potrebbero avere un impatto sull'assegnazione che non siano state segnalate all'Autorità Nazionale Competente entro il 31 dicembre- devono descrivere queste variazioni e le osservazioni fatte.

Il livello di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore non copre il calore esportato ad un'altro impianto ETS o il calore importato da un impianto non ETS.

Esempio: un impianto usa calore prodotto dalle proprie caldaie ma, dal 2015, modifica il suo sistema di produzione del calore in maniera che ora venga fornito da un impianto geotermico non ETS. Questo cambiamento potrebbe portare ad una cessazione parziale delle attività.

Esempio: un impianto esporta calore ad un caseificio che non rientra in ETS. Comunque, a causa di un aumento della capacità, il caseificio decide di prodursi da solo il calore e, dal 2016, entrerà in ETS. Il cambiamento porterebbe ad una cessazione parziale delle attività per l'impianto che in precedenza esportava calore.

In casi eccezionali, cioè qualora l'applicazione della regola della cessazione parziale porterebbe a dei risultati indesiderati, ad esempio cambiamenti nel tipo di produzioni realizzate usando la stessa linea di produzione senza alcuna modifica fisica, dopo aver consultato la Commissione Europea su ogni singolo caso, gli Stati Membri potrebbero decidere di non applicare la regola. La Commissione informerà regolarmente gli stati Membri su tali casi.

7.2 Calcolo dell'assegnazione

Nel caso di cessazione parziale delle attività, l'assegnazione verrà ridotta. L'assegnazione dipenderà dal livello di attività rimanente, seguendo le soglie indicate nella Tabella 1. Nella colonna di destra, la tabella fornisce fattori di correzione che saranno usati per il calcolo dell'assegnazione:

Tabella 1 soglie per la correzione dell'assegnazione per gli impianti che hanno avuto una cessazione parziale ai sensi dell'art. 23 della Decisione 2011/278/UE, assieme ai fattori di correzione

Se il livello di attività rimanente del sottoimpianto è...	...allora l'assegnazione finale per quel sottoimpianto...	Fattore di correzione corrispondente
Più del 50% del livello di attività iniziale ¹ ,	Non è corretta.	1
Minore o uguale del 50%, ma più del 25% del livello iniziale di attività,	E' corretta del 50 % rispetto all'assegnazione finale iniziale. ²	0.5
Minore o uguale del 25% ma più del 10% del livello iniziale di attività,	E' corretta del 25 % rispetto all'assegnazione finale iniziale	0.25
Minore o uguale del 10% del livello iniziale di attività.	E' zero (corretta dello 0% dell'assegnazione finale iniziale).	0

¹ Vedere sezione 6.1 per la definizione di livello di attività iniziale

² assegnazione che l'impianto riceverebbe se non fosse interessata da una cessazione parziale

L'assegnazione finale corretta per l'impianto è calcolata in due passi.

Passo 1: Calcolo dell'assegnazione finale corretta per il sottoimpianto che reduce il suo livello di attività

Per impianti non classificati come "produttori di energia elettrica", l'assegnazione finale corretta per ogni sottoimpianto è:

$$F_{sub-inst,new}^{final}(k) = F_{sub-inst,initial}(k) \times CSF(k) \times AdjustmentFactor$$

dove,

$F_{sub-inst,new}^{final}(k)$	Assegnazione finale corretta per il sottoimpianto nell'anno k
$F_{sub-instal,initial}(k)$	Assegnazione preliminare iniziale per il sottoimpianto nell'anno k . Questa assegnazione preliminare è parte delle NIMs o, qualora si verificasse, parte del calcolo dell'assegnazione per nuovi entranti. Questa assegnazione preliminare dovrebbe portare in conto anche il fattore di esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (CLEF)
$CSF(k)$	fattore di correzione trasversoriale nell'anno k (se necessario)
$AdjustmentFactor$	Fattore di correzione corrispondente riportato in tabella 1.

Per impianti classificati come "produttori di energia elettrica", l'assegnazione finale è ottenuta applicando il fattore di riduzione lineare pari a 1.74% annuale

all'assegnazione preliminare per la capacità aggiunta, in effetti si ottiene moltiplicando l'assegnazione preliminare per i fattori indicati nella Sezione 2.3 di queste linee guida.

$$F_{sub-inst,new}^{final}(k) = F_{sub-inst,initial}(k) \times LRF(k) \times AdjustmentFactor$$

dove,

k	anno
$F_{sub-inst,new}^{final}(k)$	Assegnazione finale corretta per il sottoimpianto nell'anno k
$F_{sub-instal,initial}(k)$	Assegnazione preliminare iniziale per il sottoimpianto nell'anno k . Questa assegnazione preliminare è parte delle NIMs o, qualora si verificasse, parte del calcolo dell'assegnazione per nuovi entranti. Questa assegnazione preliminare dovrebbe portare in conto anche il fattore di esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (CLEF)
$LRF(k)$	fattore di riduzione lineare (vedere sez. 2.3)
$AdjustmentFactor$	Fattore di correzione corrispondente riportato in tabella 1.

Passo 2: Calcolo dell'assegnazione finale corretta per l'impianto

La nuova assegnazione annuale finale per l'impianto è la somma dell'assegnazione finale per ogni sottoimpianto:

$$F_{inst,new}^{final}(k) = \sum_i F_{sub-inst}^{i,final}(k)$$

dove,

$F_{inst,new}^{final}(k)$	Assegnazione finale corretta per l'impianto nell'anno k
$F_{sub-inst}^{i,final}(k)$	Assegnazione finale corretta per il sottoimpianto i

L'assegnazione corretta si considera dall'anno solare successivo l'anno solare nel quale si verifica la cessazione parziale. Se il 2012 è l'anno nel quale si verifica la riduzione del livello di attività, allora l'assegnazione corretta verrà considerata a partire dal 2013.

L'art. 23 della Decisione 2011/278/UE prevede che nel caso un sottoimpianto che sia stato interessato da una riduzione del livello di attività dovuto all'applicazione della regola della cessazione parziale recupera il suo livello di attività precedente, o parte di questo, l'assegnazione dovrà essere maggiorata come segue:

- Se il sottoimpianto recupera i volume di produzione ed il risultato del livello di attività annuale è superiore del 50% del livello di attività iniziale, si dovrà procedere ad assegnare tutte le quote calcolate prima della cessazione parziale
- Se il sottoimpianto recupera i volume di produzione ed il risultato del livello di attività annuale è superiore del 25% del livello di attività iniziale, si dovrà procedere ad assegnare il 50% di tutte le quote calcolate prima della cessazione parziale.

Le modifiche all'assegnazione avverranno nell'anno solare successivo all'anno solare nel quale si verifica il superamento della soglia.

Esempio di applicazione dell' Art. 23 (4) della Decisione 2011/278/UE sul "recupero" delle quote dopo che un'impianto ha recuperato i livelli iniziali di capacità.

Un impianto ha un'assegnazione basata su un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto esposto al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, che ha un livello di attività iniziale di 20.000 tonnellate. La sua assegnazione finale è:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Nel 2015 il suo livello di attività scende del 60% rispetto al livello di attività iniziale, in tal modo (tramite una decisione di assegnazione presa nel 2016) l'assegnazione è ridotta del 50% negli anni successivi:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Nel 2016, l'impianto raggiunge un livello di attività di 18000 tonnellate, dando così il diritto di ricevere nuovamente le quote che gli erano state assegnate. Una decisione di assegnazione presa all'inizio del 2017, porterà alla seguente assegnazione:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

L'autorità Nazionale Competente viene informata dei cambiamenti dei livelli di attività attraverso comunicazioni previste dall'art. 7 della Direttiva ETS e dall'art. 24 della Decisione 2011/278/UE.

7.3 Procedure

La figura 5 fornisce una visione generale dei diversi passaggi della procedura per l'assegnazione in caso di cessazione parziale delle attività. La figura 6 fornisce una visione generale dei diversi passaggi della procedura per l'assegnazione in caso di riduzione del livello di attività ad un livello superiore alla soglia a causa della cessazione parziale.

Figura 4. Procedura per la modifica dell'assegnazione in caso di cessazione parziale delle attività





Figura 5. Procedura per la modifica dell'assegnazione in caso di riduzione del livello di attività al di sopra della soglia a seguito della cessazione parziale delle attività



ALLEGATO 1

Questo allegato alle linee guida num.7 ha lo scopo di chiarire il calcolo dell'assegnazione per i nuovi entranti, per i casi di riduzioni sostanziali della capacità, chiusure e cessazioni parziali delle attività. Il modulo per la raccolta dei dati approvato dalla Commissione il 7 Giugno 2012 applica i fattori nel modo riportato nel presente allegato.

In particolare, questo documento fornisce linee guida alle Autorità Nazionali Competenti sulla maniera di considerare ogni fattore di correzione rilevante per il calcolo dell'assegnazione delle quote per i nuovi entranti e per riduzioni sostanziali della capacità nel caso di specifici sottoimpianti oggetto di parametro di riferimento di prodotto:

- Assegnazione nel rispetto del craking con vapore (art.11, vedere sez. 4 di questo allegato)
- Assegnazione nel rispetto del cloruro di vinile monomero (art.12, vedere sez. 5)
- Flussi di calore tra impianti (art.13, vedere sez. 6)
- Intercambiabilità combustibile/elettricità (art. 14, vedere sez. 6)
- Pasta di legno & carta (art. 10(7), vedere sez. 7)

Questo allegato alle linee guida num.7 è basato su una bozza fornita da consulenti (Umweltbundesamt GmbH). Queste linee guida considerano le discussioni avvenute nei diversi incontri tecnici informali sul Benchmarking a cura del WGIII del Climate Change Committee (CCC), come base per il modulo per la raccolta dei dati per i nuovi entranti e le chiusure descritte sopra.

Si è convenuto che questo documento riflette l'opinione del Climate Change Committee, alla sua riunione del[...].

1 Descrizione dei problemi

In accordo con il secondo sottoparagrafo dell'art. 19 della Decisione 2011/278/UE per l'assegnazione agli impianti nuovi entranti *“L'art. da 10(4) a (6) e (8), 11, 12, 13 e 14 di questa Decisione si applica **mutatis mutandis** al calcolo dell'assegnazione annuale preliminare di quote di emissione assegnate a titolo gratuito”*. Inoltre l'ultima parte dell'art. 19(3) richiede che *“venga applicata la seconda parte dell' **articolo 10(7)**”*. Gli articoli evidenziati 10(7), 11, 12, 13 e 14 descrivono i fattori di correzione di cui ai capitoli da 4 ad 8.

Per i nuovi entranti a seguito di un ampliamento sostanziale della capacità, l'art. 20(1) della Decisione 2011/278/UE indica che gli Stati Membri *“calcolino sulla base delle metodologie indicate all'art. 19 il numero di quote assegnate a titolo gratuito, **in misura all'aumento della capacità pertinente.**”* L'art. 21(2) della Decisione 2011/278/UE prevede che gli Stati Membri calcolino la nuova assegnazione *“ai sensi dell'art. 19(1) in misura alla riduzione della capacità pertinente”*.

Il termine “*mutatis mutandis*” significa generalmente “cambiare ciò che deve essere cambiato” o “applicare le regole opportune”. Questo allegato alle linee guida num.7 è stato sviluppato per chiarire come le correzioni dell’assegnazione preliminare richieste per i nuovi entranti devono essere applicate. Chiarisce inoltre il significato di “nella misura nel quale è interessato l’aumento/riduzione sostanziale.”

In generale, la nuova assegnazione sarà calcolata come segue:

Caso 1: $Allocation_{new,preliminary} = BM * AL_{relevant} * CorrF$

Caso 2: $Allocation_{new,preliminary} = BM * AL_{relevant} - CorrF$

dove: $AL = (C_{new} - C_{old}) * SCUF$

AL_{relevant}: livello di attività rilevante. In caso di nuovi impianti questo livello di attività è il livello di attività totale (*AL_{new}*). Nei casi di cambiamento sostanziale della capacità questo livello di attività significa il livello di capacità aggiunto (*AL_{add}*) o ridotto (*AL_{red}*), come applicabile.

C_{new}: Nuova capacità. In ogni caso questa è la nuova capacità dopo l’inizio del funzionamento normale o modificato, come applicabile.

C_{old}: Vecchia capacità. In caso di nuovi impianti questa capacità è zero. Nei casi di cambiamenti sostanziali della capacità questa capacità si riferisce alla capacità calcolata prima dell’ultima modifica fisica sostanziale. Se non sono intervenute ulteriori modifiche sostanziali della capacità dopo il 30 Giugno 2011, questa è la capacità installata calcolata per la Decisione 2011/278/UE.

CorrF: Fattore di correzione descritto in questo allegato. Questo può essere distinto tra

- Caso 1: correzioni che sono da applicare come una moltiplicazione:
 - Intercambiabilità combustibile/elettricità (articolo 14)
 - cloruro di vinile monomero (articolo 12)
 - Pasta di legno & Carta (articolo 10(7))
- Caso 2: correzioni che sono da applicare come una sottrazione:
 - Cracking con vapore (articolo 11)
 - Flussi di calore tra impianti (articolo 13).

SCUF: fattore di utilizzo standard da applicare per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto rilevanti ai sensi dell’articolo 18(2) della Decisione 2011/278/UE.

La Figura 6 mostra come un fattore di correzione deve essere applicato nel caso di assegnazione per una nuova impianto.




Figura 6: Assegnazione per una nuova istallazione considerando ogni fattore di correzione $CorrF$.

La Figura 7 e la Figura 8 descrivono in maniera simile come i cambiamenti sostanziali di capacità dovrebbero essere trattati. La descrizione dettagliata per ogni fattore di correzione è fornita nei capitoli 4 e 8. Da notare che il livello di attività storico (HAL) si riferisce alla mediana del livello annuale della capacità durante il periodo di riferimento di applicazione della Decisione 2011/278/UE




Figura 7: Assegnazione per aumenti sostanziali della capacità considerando ogni fattore di correzione $CorrF$.




Figura 8: Assegnazione per riduzioni sostanziali della capacità considerando ogni fattore di correzione $CorrF$.

2 Come calcolare I fattori di correzione

Questa spiegazione descrive, per ogni tipo di applicazione, cioè per nuovi impianti o cambiamenti sostanziali della capacità, quale dato “rilevante” è richiesto per il calcolo del fattore di correzione e per quale periodo di riferimento questi dati devono riferirsi. Una guida specifica su come calcolare i fattori di correzione è data nei capitoli da 4 a 8.

2.1 Nuovi impianti (‘Greenfield plants’)

Periodo di riferimento per il Caso 1 ed il Caso 2

Per il primo sottoimpianto di una nuova impianto che inizia il funzionamento normale, ogni parametro dovrebbe essere calcolato come media dei dati mensili di ogni parametro durante il periodo di 90 giorni dopo l’avvio del funzionamento normale, cioè i 3 periodi di 30 giorni o i 2 mesi del calendario, comunque scelti.⁸ (Vedere le linee Guida num. 7).

Calcolo della data “rilevante” per il Caso 1 ed il Caso 2

⁸ Il periodo scelto deve essere corrispondente per ogni parametro e con il periodo scelto per i dati di attività.

I dati per ciascun parametro devono sempre riferirsi alla capacità totale.

2.2 Cambiamenti sostanziali della capacità

Periodo di riferimento per il Caso 1 ed il Caso 2

Ogni parametro dovrebbe essere determinato come media dell'ammontare mensile del calore misurabile importato durante il periodo di sei mesi dopo l'inizio del funzionamento modificato.

Calcolo della data "rilevante" per il Caso 1

- Quando possibile, ogni parametro deve essere basato sulla capacità aggiunta o ridotta: ad es. quando l'aumento della capacità consiste in una nuova linea di produzione o la riduzione di capacità è il risultato della rimozione di una linea di produzione, i dati devono essere relativi alla linea di produzione.
- Alcuni cambiamenti della capacità saranno modifiche alla apparecchiature esistenti. Potrebbe essere difficoltoso per l'operatore indicare il dato "rilevante" richiesto per ogni parametro relativo solamente al cambiamento della capacità. In diversi casi, i dati relativi al cambiamento della capacità è calcolato con i valori totali, in effetti il dato "rilevante" per ogni parametro sarà relativo alla (nuova) capacità totale.

La metodologia applicata dovrebbe essere uguale per ogni parametro.

Si noti che per riduzioni sostanziali della capacità il primo approccio per il calcolo del dato "rilevante" potrebbe essere difficoltoso anche in caso di rimozione di una linea di produzione. Per questi casi, dovrebbe essere applicato il secondo metodo.

Calcolo della data "rilevante" per il Caso 2

- Quando possibile, ogni parametro deve essere basato sulla capacità aggiunta o ridotta: ad es. quando l'aumento della capacità consiste in una nuova linea di produzione o la riduzione di capacità è il risultato della rimozione di una linea di produzione, i dati devono essere relativi alla linea di produzione.
- Alcuni cambiamenti della capacità saranno modifiche alla apparecchiature esistenti. Potrebbe essere difficoltoso per l'operatore indicare il dato "rilevante" richiesto per ogni parametro relativo solamente al cambiamento della capacità. In diversi casi, i dati relativi al cambiamento della capacità sono calcolati dal valore totale meno il valore storico. Per dettagli su come calcolare questi totali vedere il fattore di correzione specifico ai capitoli da 4 a 8.

La metodologia applicata dovrebbe essere uguale per ogni parametro.

Si noti che per riduzioni sostanziali della capacità il primo approccio per il calcolo del dato "rilevante" potrebbe essere difficoltoso anche in caso di rimozione di una linea di produzione. Per questi casi, dovrebbe essere applicato il secondo metodo. Per riduzioni sostanziali della capacità il totale "rilevante" usato per il calcolo dovrebbe essere un valore negativo.

3 Assegnazione per il cracking di vapore (articolo 11)

Questa sezione è rilevante se un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto è coperto da un parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking di vapore. Ulteriori indicazioni possono essere trovate Nelle linee guida num. 9 specifica per i settori.

L'assegnazione preliminare dovrebbe essere corretta sottraendo (Caso 2) il fattore $CorrF$ (vedere Figura 6) o $CorrF_2$ (vedere Figura 7 e Figura 8) determinato come:

$$CorrF_{HVC} = 1.78 * H_2 + 0.24 * C_2H_4 + 0.16 * other\ HVC$$

I parametri rilevanti sono idrogeno, etilene ed altri HVC. Per chiarimenti su ogni parametro vedere le linee guida num. 9. Il calcolo di ogni parametro è basato sul dato "rilevante". Questo dato "rilevante" dipende dal tipo di applicazione come riportato nel capitolo 3.

Nel caso di cambiamenti sostanziali della capacità a seguito di modifiche delle apparecchiature esistenti, i dati relativi al cambiamento della capacità sono individuati dal calcolo di ogni parametro supplementare meno il totale storico. Questo totale storico dovrebbe essere preso dalla comunicazione precedente, ovvero dal modulo NIMs e calcolato come media del periodo di riferimento scelto nel caso in cui è il primo cambiamento sostanziale del sottoimpianto dopo il 30 Giugno 2011.

$$H_{2,historic} = average(H_{2,annual})_{baseline\ period}$$

$$C_2H_{4,historic} = average(C_2H_{4,annual})_{baseline\ period}$$

$$other\ HVC_{historic} = average(other\ HVC_{annual})_{baseline\ period}$$

Si noti che i parametri H_2 , etilene e tutti gli altri HVC sono rilevanti per il calcolo della capacità, ovvero della capacità installata iniziale e della nuova capacità ai sensi dell'All. III della Decisione 2011/278/UE. Per questo motivo questi parametri si devono riferire alla capacità totale. La metodologia da applicare al fine di soddisfare i requisiti per il calcolo della correzione dell'assegnazione ai sensi dell'art. 11 è descritta nei seguenti sottocapitoli.

4 Assegnazione per il cloruro di vinile monomero (articolo 12)

Questa sezione è rilevante se un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto è coperto da un parametro di riferimento di prodotto relativo al cloruro di vinile monomero dell'Allegato I della Decisione 2011/278/UE. Ulteriori indicazioni possono essere trovate nelle linee guida num. 9 specifica per settori.

L'assegnazione preliminare deve essere corretta moltiplicandola (Caso 1) per il fattore $CorrF$ (vedere Figura 6) o $CorrF_2$ (vedere Figura 7 e Figura 8) determinato come:

$$CorrF_{VCM} = \frac{Em_{direct} + Em_{NetHeatImport}}{Em_{direct} + Em_{NetHeatImport} + Em_{hydrogen}}$$

I parametri rilevanti sono Em_{direct} , $Em_{NetImportedHeat}$ e $Em_{hydrogen}$. Per chiarimenti su ogni parametro vedere le linee guida num. 9. Il calcolo di ogni parametro è basato sul dato "rilevante". Questo dato "rilevante" dipende dal tipo di applicazione come riportato nel capitolo 3.

5 Flusso di calore tra impianti (articolo 13)

Questa sezione è rilevante se un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto comprende l'importazione di calore da un impianto non-ETS o unità all'interno dei confini del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. Il consumo di calore prodotto sia da impianti non-ETS o da sottoimpianti che producono prodotti rientranti nel parametro di riferimento di prodotto dell'acido nitrico non è eleggibile di assegnazione a titolo gratuito⁹. Quindi, quando un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto importa calore prodotto da un impianto non-ETS, l'assegnazione relativa a questo calore dovrebbe essere sottratta all'assegnazione totale (vedere le linee guida num.6 sul flusso termico tra impianti per maggiori chiarimenti su questo argomento). Ulteriori spiegazioni sono fornite alla sezione 3.1 delle linee guida num.2. Le linee guida num.9 specifiche per i settori forniscono ulteriori chiarimenti sui confini di ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto.

L'assegnazione preliminare dovrebbe essere corretta sottraendo (Caso 2) l'ammontare "rilevante" relativo al calore misurabile importato da impianti o entità non-ETS e consumato all'interno dei confini di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto (vedere il parametro "CorrF" nella Figura 6 o $CorrF_2$ nella Figura 7 e Figura 8):

$$CorrF_{nonETS\ heat} = BM_{heat} * nonETS\ heat$$

⁹ Per ragioni di semplicità, il calore prodotto dalla produzione di acido nitrico non è trattato in maniera separata. E' trattato implicitamente come "calore da entità non-ETS".

Il parametro rilevante è la somma del calore misurabile importato da impianti o entità non-ETS consumato all'interno dei confini di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. Il calcolo di questo parametro è basato sul dato "rilevante". Questo dato "rilevante" dipende dal tipo di applicazione secondo quanto indicato al cap.3.

In caso di cambiamenti sostanziali della capacità a seguito di modifiche delle apparecchiature esistenti il dato relativo alla capacità modificata è calcolato come il totale del calore importato da sorgenti non-ETS meno il totale storico. Questo totale storico dovrebbe essere preso dalla comunicazione precedente, ovvero dal modulo NIMs e calcolato come media del periodo di riferimento scelto nel caso in cui è il primo cambiamento sostanziale del sottoimpianto dopo il 30 Giugno 2011.

- $nonETS\ heat_{historic} = average(nonETS\ heat_{annual})_{baseline\ period}$

6 Interscambilità combustibile/elettricità (articolo 14)

Questa sezione è rilevante se un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto è coperto dalla sez. 2 dell'All.I della Decisione 2011/278/UE. Ulteriori spiegazioni possono essere trovate nella sez. 3.2 delle linee guida num.2. Ulteriori indicazioni per la quale si applica questa regola possono essere trovate nelle linee guida num. 9 specifica per i settori.

L'assegnazione preliminare deve essere corretta moltiplicandola (Caso 1) per il fattore di correzione $CorrF$ (vedere Figura 6) o $CorrF_2$ (vedere Figura 7 e Figura 8) calcolato come:

$$CorrF_{ELEX} = \frac{Em_{direct} + Em_{NetHeatImport}}{Em_{direct} + Em_{NetHeatImport} + Em_{electricity}}$$

I parametri rilevanti sono Em_{direct} , $Em_{NetImportedHeat}$ and $Em_{electricity}$. Il calcolo di ogni parametro è basato sul dato "rilevante". Questo dato "rilevante" dipende dal tipo di applicazione come riportato nel capitolo 3.

7 Pasta di legno & Carta (articolo 10(7))

Questa sezione è rilevante se un impianto comprende sottoimpianti per la produzione di pasta di legno (Pasta Kraft a fibre corte, pasta termo meccanica e meccanica, pasta al bisolfito o altre paste non coperte da un parametro di riferimento di prodotto) ed esporta calore ad altri sottoimpianti collegati. In questo caso solo le produzioni di pasta destinate alla vendita e non trasformata in carta sono eleggibili per l'assegnazione di quote a titolo gratuito. Ulteriori indicazioni per la quale si applica questa regola possono essere trovate nelle linee guida num. 9 specifica per settori.

L'assegnazione preliminare deve essere corretta moltiplicando (Caso 1) per il fattore di correzione $CorrF$ (vedere Figura 6) o $CorrF_2$ (vedere Figura 7 e Figura 8) calcolato come:

$$CorrF_{pulp} = \frac{Pulp_{placed\ on\ market}}{Pulp_{total\ produced}}$$

I parametri rilevanti sono l'ammontare della pasta prodotta per la vendita ed il totale della pasta prodotta. Questo dato "rilevante" dipende dal tipo di applicazione come riportato nel capitolo 3.